

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

259^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO 1985

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE,
indi del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore» (216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale» (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;

«Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore» (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori:

BIGLIA (MSI-DN)	Pag. 16 e passim
FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione ...	15
FERRARA SALUTE (PRI)	25
GOZZINI (Sin. Ind.)	25
MEZZAPESA (DC), relatore	13
SCOPPOLA (DC)	5
ULIANICH (Sin. Ind.)	11, 19
VALITUTTI (PLI)	18, 33

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE	44
ROSSANDA (PCI)	43

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

COLOMBO VITTORINO (V.), segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 22 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bernassola, Cavaliere, Cimino, Colella, Covi, Crollalanza, De Cataldo, Degan, Diana, Fassino, Fimognari, Garibaldi, Genovese, Loprieno, Nepi, Pasquino, Pingitore, Pintus, Taviani, Tomelleri, Urbani, Vernaschi, Vettori, Viola.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale » (52), d'iniziativa del senatore Saporito e di altri senatori;

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore » (216), d'iniziativa del senatore Berlinguer e di altri senatori;

« Nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore statale » (398), d'iniziativa del senatore Biglia e di altri senatori;

« Nuovo ordinamento della istruzione secondaria superiore » (756), d'iniziativa del senatore Malagodi e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 52, 216, 398 e 756.

Riprendiamo l'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Ricordo che l'articolo 3 è il seguente:

Art. 3.**(Ordinamento degli studi)**

1. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono:

- 1) materie dell'area comune;
- 2) materie di indirizzo;
- 3) pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio;
- 4) eventuali discipline ed attività elettive.

2 L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore.

3. Detto insegnamento si svolge in conformità al Concordato tra lo Stato e la Santa Sede ed alle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione.

4. La pratica di lavoro, di cui al primo comma del presente articolo, è definita dal consiglio di classe, con riferimento allo sviluppo del programma didattico. Essa è realizzata, di norma, in collaborazione con le strutture produttive, di servizi e di formazione professionale, attraverso forme opportunamente disciplinate dal consiglio di istituto, nel quadro di quanto previsto dall'articolo 30. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, è disciplinata l'utilizzazione di prestazioni professionali di esperti anche stranieri appartenenti al mondo del lavoro e delle professioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, già illustrati:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. I piani di studio della istruzione secondaria comprendono:

- 1) materie dell'area comune;
- 2) materie di indirizzo;
- 3) pratica di laboratorio e di lavoro anche con carattere di tirocinio;
- 4) eventuali materie ed attività elettive. ».

3.1 BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 1, numero 4), sopprimere la parola: « eventuali ».

3.6 NESPOLO, ARGAN, BERLINGUER, CANNETTI, CHIARANTE, MASCAGNI, PALAIA, VALENZA

Al comma 1, sostituire il numero 4), con il seguente:

« 4) discipline ed attività elettive ».

3.7 ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria di cui all'articolo 1 ».

3.2 BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Detto insegnamento si svolge in conformità al Concordato tra lo Stato e la Santa Sede ed alle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione. Lo studente che scelga di non frequentare i corsi di religione organizzati in esecuzione del Concordato, ovvero delle intese suddette, frequenterà, in sostituzione, un corso di cultura e storia della religione ».

3.3 BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. La pratica di lavoro di cui al primo comma del presente articolo è definita dal consiglio di classe con riferimento allo sviluppo del programma didattico. Essa è realizzata, di norma, in collaborazione con le strutture produttive, di servizi e di formazione professionale, attraverso forme opportunamente disciplinate dal consiglio di istituto, nel quadro di quanto previsto dall'articolo 30 ».

3.4 BIGLIA, CROLLALANZA FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 4, nona e decima riga, sostituire le parole: « nel quadro di quanto previsto dall'articolo 30 » con le altre: « secondo quanto previsto dall'articolo 30 ».

3.5

IL GOVERNO

SCOPPOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPPOLA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, esprimerò l'orientamento ed il giudizio del Gruppo della democrazia cristiana sugli emendamenti 3.6 e 3.7, presentati rispettivamente dal senatore Nespolo e dal senatore Ulianich insieme ad altri colleghi; tali emendamenti sono identici nel contenuto anche se diversamente formulati e tendono a sopprimere nel primo comma dell'articolo 3 la parola «eventuali». Successivamente mi pronuncerò sull'emendamento 3.3, presentato dal senatore Biglia come primo firmatario, che prevede la istituzione di un corso di cultura e di storia della religione alternativo per coloro che non frequentino il corso concordatario di religione.

Posso essere molto breve sulla prima questione, relativa alla soppressione della parola «eventuali», perchè ho l'impressione che la discussione sia stata avviata in una sede impropria. Esiste certamente un problema di sostanza per quanto concerne le materie elettive, ma questo non si pone nell'articolo 3, bensì nell'articolo 6 che la Commissione ha effettivamente modificato rispetto al testo iniziale del senatore Saporito: mentre il testo iniziale prevedeva che, su richiesta degli studenti e su deliberazione degli organi competenti, fossero fissate le discipline elettive tra le quali gli studenti sarebbero stati obbligati a scegliere, il testo della Commissione non comporta questo obbligo, ma prevede la possibilità per gli studenti di frequentare liberamente le materie elettive. Nell'un caso e nell'altro tuttavia le materie elettive sono pur sempre eventuali, nel senso che non è garantito che esse ci siano, perchè sono sempre soggette alla condizione che un gruppo di studenti ne chieda l'istituzione. Sicchè in ogni caso, sia che venga conservato il testo così come la Commissione lo ha elaborato, sia che eventualmente si torni — come propongono alcuni colleghi — al testo del senatore Saporito o ad altro di analogo significato, non è comunque garantita la presenza delle materie elettive. Pertanto il fatto di mettere o non mettere nell'articolo 3 questo

aggettivo «eventuali» ha un significato formale, molto più che sostanziale.

Vorrei pertanto invitare la senatrice Nespolo ed il senatore Ulianich a riflettere su questo punto: anche nell'ipotesi da essi formulata del ritorno ad una disciplina più vincolante, come quella prevista dal disegno di legge presentato dal senatore Saporito, non sarà garantita l'istituzione delle materie elettive. D'altra parte, dal punto di vista della maggioranza si può anche riconoscere che il concetto di eventualità è già implicito in quello di elettività; sicchè il fatto che questo aggettivo sia conservato o soppresso nell'articolo 3 non ha in definitiva un grande rilievo. Non credo che dovremmo discutere a lungo su questo emendamento: tutto rimane in sostanza rinviato all'esame dell'articolo 6, ossia alla definizione di merito del problema che non è compromessa qualora si inserisca o si sopprima l'aggettivo «eventuali». Pertanto valuti il relatore se adottare l'emendamento da un punto di vista formale: certamente senza questo aggettivo l'articolo risulta meglio formulato e più limpido; ma sia ben chiaro che l'eventuale soppressione della parola «eventuali» non comporta in alcun modo un pregiudizio sulla decisione di merito per la quale la maggioranza si è chiaramente orientata in un senso che personalmente condivido in pieno: quello cioè di garantire la reale libertà degli studenti di frequentare queste discipline e di non subire discipline che essi, singolarmente, non hanno scelto. Chiarito questo, ossia che tutto deve restare impregiudicato per il momento in cui decideremo sul merito, per me francamente non ha grande rilievo che nell'articolo 3 sia risolto il problema in un senso o nell'altro.

Meno breve posso essere sul tema posto dall'emendamento presentato dal senatore Biglia, per quanto riguarda un ipotetico corso di cultura e di storia religiosa alternativo a quello concordatario. In sostanza il senatore Biglia propone una sorta di opzione obbligatoria: lo studente sarebbe costretto a scegliere uno dei due insegnamenti.

Il senatore Biglia nel suo intervento ha usato immagini e linguaggio di vita militare, ed io già in una interruzione gli ho detto che non mi riconosco volentieri in queste imma-

gini e in questo linguaggio, non perchè non abbia rispetto per la vita militare e per le sue esigenze, ma perchè non credo che immagini e linguaggio della vita militare si possano trasferire nelle Aule parlamentari e nella vita politica, dove quello che conta non è tanto la disciplina e le chiamate all'appello, ma il ragionare il più possibile serenamente, il convincersi e il raccogliere consensi su cose che abbiano un provato valore.

Io credo di poter dire al senatore Biglia di non avere per nulla rinunciato alla sostanza dei miei convincimenti — e cercherò di spiegarli — anche se sono arrivato ad una conclusione diversa dalla sua sul piano pratico, operativo, legislativo, così come dimostrerò.

Intanto devo dire che se avessi presentato l'emendamento in materia che mi ero riservato di presentare in Commissione lo avrei diversamente formulato, per affermare non una competenza dello Stato, nell'ambito della cultura in materia religiosa, sussidiaria rispetto a quella che viene riconosciuta alla Chiesa in forza del Concordato, ma una competenza primaria, affermando prima la competenza dello Stato in questo ambito culturale e poi prevedendo che l'insegnamento di tipo concordatario soddisfa le esigenze di carattere generale. Ma non lo ho presentato e non lo presento, non per le ragioni per la verità un po' meschine che il senatore Biglia mi attribuisce, e cioè per la preoccupazione di essere d'accordo con il Movimento sociale italiano-Destra nazionale su un punto così delicato; ormai, infatti, in questa Aula la convergenza tra il Movimento sociale italiano-Destra nazionale e altri Gruppi è all'ordine del giorno: continuamente si formano schieramenti di voto che vedono il Movimento sociale e i suoi rappresentanti fianco a fianco a colleghi anche della Sinistra su singoli problemi. Non credo che questo sarebbe stato e sarebbe motivo di scandalo.

La ragione è diversa, ed è di tipo positivo e non negativo. È una ragione che ho sentito rafforzata in me ascoltando l'intervento del senatore Biglia, perchè egli ha presentato il suo emendamento — sono parole sue — «per obbligare coloro che votano negativamente a votare contro il principio».

Il suo è un emendamento *test*, è un emendamento sfida, è un emendamento — nel senso improprio del termine — provocatorio, è un emendamento che vuole verificare schieramenti su questo punto.

Io ho una diversa visione del problema, come già in altre occasioni, in sede di discussione generale e in sede di ratifica del Concordato, ho avuto modo di spiegare. Credo che nel nostro paese vi sia un grande ritardo in materia di cultura religiosa e che le responsabilità di questo ritardo, di questa arretratezza, siano diffuse e non tutte attribuibili all'un campo o all'altro. Vi sono certamente responsabilità di parte cattolica per la ineterata rivendicazione di una sorta di esclusiva sulla cultura religiosa, ma vi sono responsabilità anche di parte laica, per la mentalità diffusa che la cultura religiosa non faccia parte del patrimonio della cultura del paese nel suo insieme. Questi due atteggiamenti si sono congiunti e intrecciati in vari momenti e in varie occasioni (simbolico è il momento della soppressione delle facoltà di teologia nel nostro ordinamento universitario) ed hanno portato a questo effetto, a questo risultato di complessiva povertà e di arretratezza della cultura in materia religiosa nel nostro paese; una lacuna che si va lentamente colmando a livello di studi universitari, ma che è ancora diffusa a livello di studi secondari e di cultura popolare.

Credo che il problema ormai non possa essere affrontato nei termini delle vecchie *querelles* ottocentesche, sulla base cioè delle rivendicazioni di competenze, come appunto si è fatto a lungo. Credo che siamo di fronte ad una realtà nuova che ci obbliga a guardare anche a questo problema con una sensibilità diversa dal passato. Il nostro paese ha subito processi di secolarizzazione profondi che lo hanno profondamente trasformato e rispetto ai quali non ci sono culture forti, vincenti. Nel processo di secolarizzazione che il nostro paese ha subito non si può dire che vi sia una cultura laica vincitrice di fronte ad una cultura cattolica sconfitta perchè in realtà tutte le culture tradizionali, quelle che si sono incontrate e confrontate nell'aula della Costituente e che sono all'origine ed alla base della nostra Carta costituzionale, sono

state messe in crisi e sconfitte dalla secolarizzazione.

Noi non abbiamo avuto, come è avvenuto in Francia, il passaggio dalla cultura e dall'etica tradizionale di matrice cattolica, all'etica laica diffusa nelle scuole francesi dagli istitutori e dalle istitutrici negli anni di Jules Ferry e Emile Combe. Noi abbiamo avuto semplicemente il passaggio ad una sorta di vuoto etico che è quello della cultura consumistica diffusa, ormai dominante nel nostro paese.

Se questo è vero e se si può riassumere nella parola, così complessa ed ambigua, «secolarizzazione», allora è evidente che le nostre posizioni debbono essere diverse, dobbiamo essere diversamente attenti al problema della cultura religiosa rispetto al modo in cui lo abbiamo considerato in passato. Se c'è questa crisi che investe i valori etici del nostro paese, tutto quello che può ridare spazio ed attenzione alle motivazioni di fondo, ai motivi per cui si sceglie e ci si impegna in qualunque direzione, tutto quello che è invito al giovane ad una scelta consapevole, personale, tutto questo serve e conta, nella scuola e fuori della scuola. Certo una posizione di fede è una risposta a questa crisi. Ma lo Stato laico non può offrirla e tanto meno può imporla. Ma qualunque scelta culturale è importante ed anche solo l'interrogarsi, lo studiare criticamente l'esperienza religiosa dell'umanità è utile come invito alle nuove generazioni a porsi una domanda di senso, una domanda sul significato del loro essere, del loro essere in una società, del loro compiere scelte anche sul terreno politico e sul terreno civile.

Anche la scelta del non credere sarà diversa quando ci si sia posti un qualche interrogativo, un qualche problema sulla esperienza religiosa dell'umanità. Lei, senatore Bufalini, nell'intervento di venerdì scorso che ho ascoltato con molto interesse e con molto rispetto, si è definito non credente ma ha riconosciuto di avere avuto da maestri religiosi, sacerdoti insegnanti di religione, un contributo per la sua formazione. Io potrei dire di avere avuto contributi positivi ed importanti da maestri non credenti, io che mi definisco un credente, e forse il suo

non credere come il mio credere sono diversi perchè ci sono stati questi influssi e questi confronti che hanno caratterizzato la formazione di ciascuno di noi.

Voglio dire che quel che conta è che la cultura religiosa entri nel circuito complessivo della cultura del paese. Perciò ho posto il problema in questo spirito in Commissione e poi in Aula, allo scopo di offrire un contributo per andare oltre le barriere e le incomprendimenti del passato. La mia non è una proposta destinata a rialzare queste barriere in questa occasione. Perciò, senatore Biglia, non mi sento di accettare l'emendamento nel modo in cui lei lo ha proposto, con quello spirito di sfida, come uno strumento per verificare, per obbligare chi non è favorevole a pronunciarsi contro il principio. Il Gruppo della Democrazia cristiana non ha alcun interesse a che ci si pronunci contro il principio, non abbiamo interesse a che si scavi un fossato su questo terreno perchè vogliamo anzi contribuire a colmarlo, vogliamo contribuire ad un processo di maturazione nel senso esattamente opposto a quello che lei ha indicato come motivazione politica della presentazione del suo emendamento.

D'altra parte si deve riconoscere che alcuni passi sono stati fatti in questa direzione e per questo sarebbe un grave sbaglio compromettere questo processo inasprendo, per così dire, la scelta in questo momento.

Le premesse dell'articolo 9 del Concordato che lo Stato italiano ha accettato sono estremamente significative, anche se (lo ho già detto e lo ripeto) non possono intaccare il meccanismo della scelta di avvalersi cioè o di non avvalersi, che ha una sua logica, una sua efficacia tecnica che non può in nessun modo essere rimessa in discussione.

Un secondo passo è stato fatto nel corso della discussione e anche nella presentazione degli emendamenti, perchè tutti hanno riconosciuto l'opportunità che nell'area comune il fenomeno religioso, in qualche modo, sia presente; si è discusso sul modo, ma da nessuna parte si è contestata l'opportunità, il valore di questa presenza.

E questi progressi sono il frutto di un mutamento in tutte le aree culturali che non devono, non dovrebbero essere compromessi

da una votazione: per questo io non ho presentato l'emendamento preannunciato e per questo il Gruppo della Democrazia cristiana oggi, in quest'Aula, non accetterà l'emendamento presentato dal senatore Biglia.

I discorsi del senatore Valitutti e del senatore Bufalini si sono mossi anch'essi in questa direzione di attenzione al problema e in questo senso meritano certamente grande apprezzamento, tuttavia io devo formulare qualche riserva e un esplicito dissenso su alcuni passaggi. Sono d'accordo sulla conclusione di non approvare l'emendamento del senatore Biglia per le ragioni che ho detto, ma non posso, e non possiamo noi, come Gruppo, essere d'accordo sulle motivazioni che sono state portate. Il senatore Valitutti ha posto con grande chiarezza una distinzione fra le due possibili accezioni di religione: la religione come fede personale (che lo Stato certamente non può insegnare) e la religione che diventa civiltà e che perciò si deve studiare non separatamente, ma nel contesto di tutte le materie, di tutte le discipline scolastiche che si occupano e che studiano i progressi e gli sviluppi della civiltà umana. Si sono sentiti (me lo consenta, senatore Valitutti) nelle sue parole echi di tradizioni culturali antiche, profonde, assai degne di rispetto: mi sembrava di sentire le motivazioni della formula cavouriana, i richiami alla tradizione del risveglio ginevrino, a maestri come Alexandre Vinet. Ma, lasciando stare gli aspetti colti del suo intervento, che pure sono stati molto interessanti e molto belli, io vorrei ricordarle che ci sono più cose sotto il cielo (per dirla con una espressione di Amleto) di quelle che le nostre filosofie prevedano, perchè in realtà già oggi nel nostro ordinamento c'è qualche cosa che non è nè sul primo versante nè sul secondo: c'è un insegnamento concordatario che lo Stato ha accolto e ha inserito nei suoi ordinamenti. Secondo il suo schema dove lo mettiamo? Questo insegnamento concordatario è pura e semplice proposta di fede oppure cultura critica sul fatto religioso? Non è nè l'una cosa nè l'altra. E, a mio giudizio, è uno sbaglio, un limite di questa nostra discussione il non aver posto l'accento sulla importanza di definire (anche per dare al Governo

un qualche orientamento), nella stipulazione degli accordi che devono stabilire le modalità di esecuzione del Concordato, la natura di questo insegnamento. Lo hanno fatto gli ordini del giorno presentati dai senatori Gozzini, Ulianich e Napoleoni, con alcune indicazioni interessanti e importanti che meritano molta attenzione e molta considerazione.

Dico questo perchè il problema non è affatto scontato; si potrebbero definire schematicamente tre posizioni: la prima (minoritaria, per fortuna) è quella di chi vorrebbe questo insegnamento catechetico nel contenuto e anche nel metodo, ossia una vera proposta di fede nella scuola; la seconda posizione — che è quella ufficiale della CEI espressa in un documento dell'ottobre 1984 — presenta questo insegnamento come catechetico nel contenuto, ma critico nel metodo, ispirato cioè al metodo proprio della scuola e perciò inserito nella dinamica sua propria.

Vi è poi una terza posizione, minoritaria anch'essa, rappresentata da alcuni gruppi di insegnanti di religione, che vorrebbe l'insegnamento nè catechetico nel metodo, nè nel contenuto, ma critico, culturale, già proiettato in una dimensione tutta di scuola, sia nel contenuto che nel metodo.

Credo che lo Stato italiano, il Governo italiano, nell'attuazione di questi accordi, nella definizione dei programmi, dovrebbero esprimere un qualche orientamento su una materia così delicata e credo che, nel fare questo, dovrebbero muoversi prendendo in considerazione la seconda e la terza ipotesi, escludendo la presenza, che sarebbe impropria, di un insegnamento catechetico nel metodo e nei contenuti, nella scuola, perchè tra l'altro non conforme alla lettera del Concordato che riconosce questo spazio, ma nell'ambito delle finalità proprie della scuola.

C'è poi un altro aspetto, quello dell'attenzione della scuola al profilo culturale, alla religione come elemento di una complessiva esperienza di civiltà.

Personalmente concordo con quanto sia il senatore Bufalini che il senatore Valitutti hanno sostenuto e cioè che, considerata sotto questo profilo, in definitiva, la religione deve risolversi nella storia, che è un aspetto della

storia umana, e quindi deve essere studiata con metodo storico-critico ma si potranno estendere ad essa i nuovi metodi della sociologia. Tutto ciò però non necessariamente in una storia unica ed indifferenziata della civiltà umana. Direi che l'argomento qui portato sia dal senatore Bufalini che dal senatore Valitutti prova troppo, perchè anche altre espressioni dello spirito umano — pensiamo all'arte — potrebbero essere valutate con lo stesso criterio: perchè, si dovrebbe immaginare di studiare l'arte in se stessa e non nel contesto dello sviluppo della civiltà? E perchè non si dovrebbe fare questo anche per la storia della filosofia, della cultura?

Noi dovremmo alla fine arrivare, come Croce voleva, dal punto di vista filosofico, ad un'unica storia ed ad un unico insegnamento della storia. Ma questo, che ha una logica dal punto di vista di una certa visione filosofica degna del massimo rispetto e che tutti, senatore Bufalini, conosciamo, non è applicabile nella scuola. Si sa benissimo che Croce distingueva sempre la storia e gli storici dai professori di storia per i quali non aveva grande considerazione. Tuttavia la scuola ha bisogno dei professori di storia e non si possono formare i professori di storia indistintamente alla storia della civiltà, perchè gli oggetti diversi, come ognuno di noi sa, comportano nello studio e nella ricerca l'affinarsi ed il formarsi di metodologie diverse. Il modo in cui si studia la storia dell'economia, dal punto di vista del metodo, è profondamente diverso da quello in cui si studia la storia della cultura, la storia dell'arte o quella delle religioni.

Non possiamo allora immaginare di sciogliere tutte le discipline che in qualche modo, nel loro complesso rapporto, danno al giovane un'immagine dello sviluppo della storia umana, in un unico insegnamento di storia della civiltà: questo sarebbe un gravissimo regresso rispetto alla differenziazione di metodi che il progresso degli studi ha portato. Certo, tutto questo si esprime compiutamente a livello universitario dove, non a caso, le discipline sono distinte e continuano a distinguersi, anzi si distinguono in maniera anche eccessiva spesso per esigenze

non propriamente scientifiche, poichè ormai si distinguono per l'esigenza di dare un insegnamento autonomo ad ogni associato che viene inserito in ruolo, sicchè abbiamo una frammentazione, una proliferazione di discipline che è qualcosa di veramente scandaloso. Ma pur distinguendo questo fenomeno particolare, diciamo di tipo corporativo, da quello che è il progresso degli studi, dobbiamo riconoscere che a livello del progresso degli studi c'è una differenziazione di metodi e di settori che va dalla storia del diritto a quella dell'economia, alla cultura, alla storia della filosofia, alla storia dell'arte, alla storia delle religioni e che non ci consente di porre in una legge il principio in base al quale questi fenomeni devono essere studiati in maniera indifferenziata, in un'unica prospettiva.

Naturalmente non chiedo che si faccia il contrario, perchè mi rendo ben conto che ci sono ragioni pratiche che possono impedire nella scuola secondaria una eccessiva articolazione delle materie dell'area comune. Probabilmente non ci sono nemmeno gli insegnamenti. Posso perfino capire una preoccupazione pratica, che qui non è stata espressa forse perchè poco elegante, ma che lo è stato in altre sedi: da parte laica si teme che, se si dovesse creare un insegnamento di storia delle religioni o di storia del fenomeno religioso nella scuola secondaria, gli insegnanti sarebbero gli stessi che oggi insegnano la religione confessionale, concordataria. Questa preoccupazione c'è, non ce lo nascondiamo. Posso capirla, ma non la posso condividere poichè, tra l'altro, mi pare poco rispettosa del libero dibattito, del libero confronto della cultura. Ma queste sono preoccupazioni pratiche che non possiamo tradurre in una norma sostanzialmente discriminatoria per un settore disciplinare, che esiste nelle nostre università, e che invece nella scuola secondaria dovrebbe essere permanentemente posto in una posizione diversa rispetto agli altri settori disciplinari. Si tratterebbe di una brutta norma in una legge dello Stato italiano.

Credo pertanto che all'esigenza pratica esistente si possa far fronte attraverso un impegno del Ministro. In sede di delega si farà

come si è detto, questo settore non avrà di norma un suo proprio spazio disciplinare, ma penso che sarebbe un grave sbaglio insistere perchè la legge esplicitamente fissi un principio di differenziazione che non ha alcuna giustificazione da un punto di vista teorico, da un punto di vista di logica complessiva della norma che andiamo a scrivere.

Siamo in una situazione di transizione in cui veramente non sappiamo, senatore Bufalini, che cosa succederà tra qualche anno; non sappiamo quali effetti avrà praticamente nella scuola italiana la nuova disciplina concordataria. Naturalmente mi auguro che questo insegnamento della religione, così come il Concordato prevede, sia seguito dalla grande maggioranza degli studenti. Mi auguro anche che la scelta di questa disciplina non si trasformi in un *referendum* permanente nella scuola italiana. Voglio dire con chiarezza che c'è ogni anno il rischio di un effetto *referendum* nella scuola. Deve restare quella scelta tecnica che lei, senatore Bufalini, ha chiaramente definito tale; si tratta di valersi o non valersi di uno strumento culturale, non deve essere una scelta di fede che coinvolga i sommi principi. Guai se introducessimo una prassi, uno stile per cui ogni anno si fa il *referendum* su quanti in questo paese credono o non credono, su quanti in questo paese seguono o non seguono le direttive della CEI! Sarebbe veramente un disastro operare questa scelta in termini così radicalizzati, e c'è qualche rischio in questa direzione.

Riportiamo il problema nella dimensione che gli è propria, che è culturale, che è di scuola, che è di scelta di uno strumento; i problemi di fede sono un'altra cosa. Comunque non sappiamo in quale maniera funzionerà il nuovo insegnamento concordatario, quali risultati darà nei prossimi anni. Perchè allora dobbiamo *a priori*, già oggi, stabilire in una legge che riforma la scuola secondaria che mai, in nessun caso, salvo modificare la legge, possa esser possibile prevedere un insegnamento di storia delle religioni come materia autonoma, propria, che non ha nulla di confessionale? Non mi pare opportuno che si vincoli solo su questo punto l'esercizio della delega, per una preoccupazione che, francamente non ha fondamento.

C'è un altro argomento che il senatore Bufalini ha avanzato. Una norma come quella proposta dal senatore Biglia sarebbe incompatibile con il Concordato. Posso capire che si sollevi qualche dubbio o quanto meno che sia necessario un approfondimento, nella ipotesi di un meccanismo di opzionalità obbligatoria, perchè certamente una opzionalità obbligatoria prevede e comporta che quanto è stato concordato come meccanismo autonomo, a sè, venga inserito in un contesto che non è stato previsto e che non è stato concordato. Quindi posso capire che in tal caso si ponga un problema da approfondire e su cui riflettere. Ma ho già detto che non voteremo a favore dell'emendamento Biglia.

Non posso assolutamente consentire invece all'idea che il Concordato comporti una rinuncia dello Stato a creare suoi corsi, un suo intervento in tematiche culturali che toccano la religione, come appunto la storia. (*Interruzione del senatore Bufalini*). Ho già detto, senatore Bufalini, che sono contrario. Ella, nel suo intervento, ha praticamente già illustrato — mi pare di aver capito — anche il suo emendamento all'articolo 4; allora, per l'esigenza di far risparmiare all'Assemblea del tempo, anch'io, nel mio intervento, mi permetto di anticipare una valutazione sull'emendamento che lei ha presentato al successivo articolo.

Il suo emendamento è troppo rigido, perchè dicendo, sia pure in positivo — e ho apprezzato questo sforzo — che il fenomeno religioso sarà studiato nei programmi delle materie pertinenti (e poi, come si fa a definire quali sono le materie pertinenti?), in realtà mette un limite che è contro tutta la logica che la maggioranza ha previsto per questo articolo e che non è compatibile con quelle esigenze di metodo, con quelle indicazioni culturali che ho cercato di dare in questo mio intervento.

Vorrei anche dire — riprendo l'espressione felice ed efficace di un ordine del giorno dei senatori Gozzini, Ulianich e Napoleoni — stiamo attenti, non scambiamo la libertà di coscienza con la libertà di ignoranza, perchè in questo paese anche chi non è marxista deve sapere chi è Marx e chi non è mazziniano o repubblicano deve sapere chi è stato

Giuseppe Mazzini o chi è stato Cattaneo. Sarebbe davvero strano che in questo paese ci fosse un diritto a non sapere chi è stato Gesù Cristo, che cos'è la Chiesa cattolica, chi è San Paolo o cos'è la Bibbia!

BUFALINI. Chi ha sostenuto questo?

SCOPPOLA. Senatore Bufalini, siamo d'accordo: differiamo soltanto sul modo di ottenere questo risultato. Sono d'accordo che, di fatto, in prima attuazione della legge, il risultato si ottenga sul binario della diffusione delle tematiche religiose nei programmi delle diverse materie, perchè credo che al livello di maturazione cui il problema è giunto, questa sia la sola via possibile oggi in Italia; mi sono convinto di questo. Non vorrei però che approvando il suo emendamento — e vorrei anzi invitarla a ritirarlo — noi irrigidissimo una situazione che è in sviluppo, che è in maturazione e che non deve essere bloccata in termini legislativi così rigidi, anche perchè bloccarla significa non essere coerenti con una visione corretta, mi pare, di certi rapporti disciplinari e di una certa definizione, all'interno degli insegnamenti di storia, di sociologia o di filosofia, fra i diversi ambiti e le diverse specializzazioni.

Questa è appunto la posizione del nostro Gruppo. Quindi, per concludere: diciamo no all'emendamento del senatore Biglia per le ragioni che ho detto, perchè è concepito e presentato come emendamento-sfida, come emendamento che vuole provocare un voto contrario sul principio rispetto a chi non consente sulla sua opportunità, pur riconoscendo i valori che esso sottende e che io ho condiviso nel dibattito in Commissione. Rivolgiamo anzi un invito al senatore Biglia a ritirare l'emendamento, data la delicatezza della materia che sarebbe bene non vedesse quest'Aula divisa.

Diciamo anche no ad un rifiuto di principio a che nella scuola secondaria esista uno spazio per un insegnamento storico-critico sulla religione; accettiamo il limite pratico, la linea pratica che è già stata indicata in sede di discussione generale dal relatore, e dal Ministro, ma senza legarla ad una scelta

di principio. Rivolgiamo perciò un invito anche al senatore Bufalini a ritirare l'emendamento o quanto meno a trasformarlo in ordine del giorno, affinchè l'equilibrio raggiunto in Commissione fra articolo 3 e articolo 4 non sia sconvolto e non si riapra, su un tema così delicato, una divisione che abbiamo già vissuto in Commissione e che abbiamo faticosamente superato realizzando questo equilibrio che, mi pare, tutto compreso, allo stato degli atti, il più alto, il più elevato possibile. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

ULIANICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Si è molto discusso in Commissione sulla questione dell'insegnamento religioso; molto più a lungo che su altri elementi del disegno di legge. Ciò significa che questo argomento colpisce nel profondo la coscienza di non pochi membri del Parlamento.

A me pare che il problema vada dunque affrontato tenendo certamente conto della particolare sensibilità di taluni colleghi, ma anche del problema generale, vale a dire di che cosa potrebbe significare una proposta quale quella avanzata dal senatore Biglia nel nostro contesto scolastico, nella nostra società.

Sul problema religioso si potrebbe a lungo discutere.

Non è mia intenzione nè ripercorrere tappe storiche, nè rifondare criticamente il concetto di «religione-religioso». Anche se, a mio avviso, su quest'ultimo piano ci sarebbe bisogno di un'approfondimento razionale, non di tipo viscerale, volontaristico, nel tentativo di superare posizioni che oggi possono apparire, sul piano scientifico, stereotipe, e più che altro un ricordo di posizioni o ideologie che con l'andar del tempo sono andate sempre più trascolorendo.

Proprio in questi giorni mi stavo rileggendo scritti di Marx, Lenin e Feuerbach sulla religione e ho trovato in quelle prese di

posizione precisi limiti storici. Cioè a me pare che usare ancora oggi definizioni come «religione-fatto privato», in ordine allo Stato, e «religione-non fatto privato», in ordine ad un partito, sia una dimensione da considerarsi ormai superata. Lo stesso Partito comunista italiano ha da anni superato queste posizioni, quando ha affermato non solo la laicità dello Stato, ma anche la laicità del partito. Quindi non è su questi temi che occorre oggi ritornare anche nel particolare settore rappresentato da uno schieramento politico così importante come il Partito comunista italiano.

Ritengo, d'altra parte, che il problema non possa essere risolto nei termini con cui lo ha affrontato il senatore Biglia, vale a dire nel senso di obbligare gli studenti, i quali non intendano avvalersi dell'insegnamento confessionale, a seguire un altro tipo di corso in ambito storico-religioso, perchè questo significherebbe veramente porre — come ha detto giustamente il senatore Bufalini — sullo stesso piano due insegnamenti non omogenei, che potrebbero essere tali quanto al metodo che sempre dovrebbe essere critico-scientifico, ma non per le finalità che perseguirebbero.

Il senatore Scoppola ha con chiarezza, come egli è solito fare, puntualizzato la differenziazione delle posizioni esistenti nell'ambito dello schieramento cattolico.

A me pare che questa differenza in fondo debba essere riscontrata. Ma è questa stessa differenza che impedisce di riconoscersi nell'emendamento presentato dal senatore Biglia anche da parte di persone che non possono professarsi credenti nel senso statico del termine, ma che tentano sempre di nuovo di credere, ritenendo di non essere mai in possesso della verità e di non potersi quindi adeguatamente definire come credenti, bensì semplicemente come cercatori continui di una fede che è umile conquista, approfondimento paziente e mai possesso, statico.

Per questo, come ho già detto, noi voteremo contro l'emendamento presentato dal senatore Biglia, pur riconoscendo a lui e ad altri suoi colleghi la nobiltà degli scopi che essi si prefiggono ma che noi non condividiamo.

Signor Presidente, se ella me lo consente, vorrei ora prendere posizione sulle materie e sulle discipline elettive, sempre nell'ambito della discussione generale sull'articolo 3.

Faccio questa dichiarazione anche a nome del collega La Valle.

La rinuncia alla prescrizione normativa delle materie elettive per declassarle a pura eventualità è un indice singolarmente rivelatore della contraddittorietà e della mancanza di un principio informatore ed ordinatore del provvedimento; è un sintomo eloquente, è come la febbre che rivela la malattia.

La prima contraddizione è che, mentre si fa una scuola ancora tanto succube del nozionismo (così sembra, Dio voglia che sia diversamente!), si pretende poi di limitare l'area delle cognizioni da trasmettere nei rigidi confini fissati una volta per tutte dai pianificatori centrali del sapere: non solo nozionismo dunque, ma nozionismo con pretesa di esclusività a favore della cultura costituita ed entro una limitazione di confini decisa dall'alto. Ciò corrisponde, del resto, alla puntigliosa elencazione di indirizzi in un arco che va dalla filosofia, al trasporto aereo e al turismo. Ora si capisce meglio il senso di quella esposizione merceologica di articoli di sapere; non si tratta solo di un elenco male assortito e incoerente, ma si pretende anche che sia esaustivo. Si immagina cioè che attraverso quelle indicazioni si possa coprire tutta l'area del sapere ed esiste un comma che si esprime in termini analoghi a quelli che sto usando.

Si pensa di soddisfare tutta la gamma delle competenze, immaginando che non ci sia altro che valga la pena di scegliere. È come se i riformatori centralizzati della scuola secondaria superiore pensassero che fuori dalla loro scienza, fuori dalla loro *universitas studiorum* (lo dico con una certa ironia) non ci sia altro e che non ci siano più cose, nè in cielo nè in terra, che nella loro filosofia. Invece altre cose ci sono, e non eventualmente, ma di certo, ed altre ce ne saranno che non sono nemmeno prevedibili nel momento in cui si vara una riforma.

Nuove conoscenze, nuove esigenze di sapere possono nascere, che ieri nemmeno si immaginavano, per orientarsi, per crescere nel-

la cultura; basti pensare a possibili materie ieri impensabili, ma oggi proponibili, stimolanti, come l'ecologia, la tecnologia storica e critica, la storia e la filosofia critica della tecnica, storia e critica dell'appropriazione dello spazio, storia e critica della decolonizzazione, storia degli armamenti, polemologia, storia dell'età nucleare, diritti umani, diritti dei popoli e così via. Sono tutte cose che non corrispondono a delle curiosità, ma che assurgono a dignità e ad autonomia di vere e proprie discipline, di vero sapere e che costituiscono l'orizzonte reale — e non certo eventuale — entro cui i giovani si formano e vivono.

Si potrebbe obiettare, a questo punto, che nel disegno di legge è prevista la possibilità di un riordino degli indirizzi in rapporto al progresso tecnico-scientifico ogni sette anni, ma evidentemente le mie argomentazioni non possono essere annullate con il semplice rinvio a questo comma del disegno di legge.

Una riforma aperta non può che dare per certo che ci siano, e ci saranno, molte altre materie di studio da proporre alla stimolata scelta dei giovani. È chiaro che le modalità vanno attentamente regolamentate e previste (inserimento nell'orario, eccetera) come del resto facevano i precedenti disegni di legge; ma non si tratta, se vogliamo, di problemi difficili.

La seconda contraddizione insita nel volere estromettere le materie elettive, perlomeno nell'ambito nel quale si sviluppa il nostro discorso, sta con il fine dichiarato della legge, che è quello di promuovere il pieno sviluppo della personalità degli studenti e l'acquisizione, da parte loro, di autonome capacità di apprendere e sperimentare. Questo è nel testo del disegno di legge che voi maggioranza avete approvato. E come si sviluppano la personalità e l'autonomia critica se non attraverso l'acquisizione, mediante l'esperienza e l'esercizio, di una crescente capacità di discernimento, di giudizio, di scelta, di fronte alle diverse sollecitazioni e proposte che vengono dalla realtà?

I ragazzi vanno educati alla libertà di scegliere, non alla facoltatività dello scegliere. Non è libertà non essere provocati a scegliere, essere dispensati dallo scegliere, scegliere

di non scegliere. Per educare i ragazzi a scegliere occorre porli continuamente dinanzi alla necessità di scegliere, di operare scelte responsabili e critiche. Occorre creare continue occasioni e opportunità di scelta. Non si lede in tal modo alcun diritto, carissimo collega Valitutti; come non si lede alcun diritto obbligando i ragazzi a scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento religioso; come non si lede alcun diritto di libertà obbligando gli italiani a scegliere se vogliono essere governati da liberali, democristiani o comunisti; come non si lede alcun diritto proponendo agli studenti del secondo ciclo della secondaria superiore — e addirittura del primo ciclo, come è nel disegno di legge — la scelta di un indirizzo elettivo, ma non facoltativo, tra i molti possibili. Anzi, più scelte si propongono, più necessità e occasioni di scegliere si hanno, più cresce la libertà, più ci si educa alla libertà e più si sviluppa la personalità. La libertà non è mai, colleghi, uno *status*, lo sapete meglio di me; è sempre una potenza, è libertà «per», altrimenti non è nemmeno libertà, checchè ne possano pensare ancora alcuni vecchi liberali. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame e ad esprimere il parere sugli ordini del giorno nn. 1 e 3.

MEZZAPESA, relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 3.1 che propone soltanto di inserire le parola «istruzione» al posto delle parole «scuola secondaria superiore» esprimo parere contrario.

Per quanto concerne gli emendamenti 3.6 e 3.7, che sono sostanzialmente identici, devo osservare anzitutto che ho apprezzato nell'intervento del collega ed amico Scoppola la precisazione circa la sostanza della «eventualità» che rimarrebbe anche eliminando l'aggettivo «eventuali» dall'articolo in questione. Tuttavia proprio l'intervento testè concluso dal collega Ulianich riproporrebbe la necessità di conservare questo aggettivo, che, come ricorderanno i colleghi della 7^a Commissione, è stato la conseguenza naturale della impo-

stazione che a questo problema abbiamo dato, sia pure a maggioranza, in sede di esame dell'articolo 6 che riguarda le attività e le discipline elettive.

Pertanto devo confermare che l'aggettivo «eventuali» ha una sua logica. Riconosco peraltro che la sostanza di questo argomento sarà affrontata e risolta nel corso dell'esame dell'articolo 6; quindi, per quanto riguarda i due emendamenti, non insisto e mi rimetto alle decisioni dell'Assemblea.

Per quanto concerne l'emendamento 3.2 presentato dal senatore Biglia, tendente in pratica a sostituire la parola «superiore» con le altre: «di cui all'articolo 1», il mio avviso non è favorevole.

L'emendamento 3.3 ed il comma 3 in particolare, hanno offerto materia di ampio dibattito che è stato svolto nella scorsa seduta, ed è stato ripreso negli interventi del collega Scoppola e del collega Ulianich.

Non entro in questo momento nel merito dell'emendamento, vorrei solo ricordare ai presentatori che il profilo culturale della religione come materia di insegnamento è un tema che va collocato più opportunamente all'articolo 4 che si riallaccia alla definizione degli ambiti culturali di cui l'articolo stesso propone uno schema. Voglio aggiungere alle argomentazioni del collega Scoppola un'altra breve considerazione: nell'articolo 3, che del resto è quello che era stato approvato nella precedente legislatura dalla Camera dei deputati e poi dalla 7ª Commissione del Senato, la soluzione che si dà al problema dell'insegnamento della religione nelle scuole è chiaramente di tipo concordatario, pattizio.

Pertanto, ripeto, senza entrare nel merito dei contenuti dell'emendamento che potrebbero soddisfare o meno gli stessi cattolici, mi sembra che inserire in questa sede la possibilità di una alternativa potrebbe dare l'impressione di una correzione, per non parlare di *vulnus*, unilaterale apportata all'accordo di Villa Madama.

L'argomento viene riproposto (e non poteva non esserlo) nell'articolo 4, ma a mio avviso affrontarlo in quella sede è più efficace, più idoneo e, comunque, più opportuno perchè lo si affronta in un campo decisionale che appartiene interamente alla nostra auto-

nomia, alla nostra sovranità. Pertanto pregherei il collega Biglia di ritirarlo e di trasferire il tema, sotto forma dello stesso o di altro emendamento, all'articolo 4.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, esprimo parere contrario, non per quello che qui dice, ma per quello che qui omette, perchè il testo dell'emendamento 3.4 ripropone esattamente la prima parte del comma approvato dalla Commissione; viene però espunta l'ultima parte, cioè viene eliminata la possibilità che vengano utilizzati anche degli esperti esterni al mondo della scuola per lo sviluppo del programma didattico in fatto di pratica di lavoro. Pertanto il mio parere è negativo.

Infine, per quanto riguarda l'emendamento 3.5, un emendamento sostanzialmente formale proposto dal Governo, do parere favorevole.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, devo dire, signor Presidente (e voglio dirlo in particolare al collega Gozzini che si è fatto portatore, insieme ai senatori Ulianich e Napoleoni, di alcune esigenze) che io condivido certe preoccupazioni che sono alla base delle indicazioni date in questi ordini del giorno, che sono preoccupazioni espresse anche in documenti pure ufficiali dei vescovi italiani e di ambienti cattolici. Quando, per esempio, si sottolinea la necessità di prestare una maggiore attenzione da parte di tutti all'insegnamento della religione, sia per i contenuti sia per la metodologia, io non posso non condividerla; quando si parla di attenzione, di sensibilità e, quindi, di impegno per la preparazione dei docenti, io non posso non condividere questa preoccupazione anche per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, laddove si dice che nell'insegnamento della religione non si può prescindere dalle caratteristiche proprie dell'insegnamento, cioè dalle caratteristiche di spessore scientifico e pedagogico.

Credo di sfondare una porta aperta se ricordo al senatore Gozzini e agli altri colleghi che un autorevole ecclesiastico recentemente (ma anche altri) ha ripetuto che a scuola non si fa e non si deve fare catechesi, perchè la catechesi presuppone già una fede e quindi è un approfondimento di qualche

cosa già trovata; quindi la catechesi come tale va svolta naturalmente in altra sede, mentre invece l'insegnamento è soprattutto ricerca.

Ma vorrei dire al collega e amico Gozzini che nutro soltanto qualche perplessità e riserva, che nasce dalla preoccupazione che non sia proprio opportuno approvare qui in Parlamento un elenco puntuale e preciso di indicazioni in una materia la cui definizione è già demandata, in base al protocollo addizionale del Concordato, alle due parti contraenti.

Io naturalmente mi rifaccio al Governo, in modo particolare, ma credo che il Governo possa raccogliere come raccomandazione, naturalmente per quello che gli compete, con i limiti oggettivi che derivano da una situazione di trattato internazionale, sia il primo che il terzo ordine del giorno presentati dai senatori Gozzini, Napoleoni ed Ulianich.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame e ad esprimere il parere sugli ordini del giorno nn. 1 e 3.

FALCUCCI, ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 3.1, del senatore Biglia e di altri senatori, direi che è formale parlare di «eventuali materie ed attività elettive» anziché di «discipline». Ritengo, quindi, che sarebbe meglio lasciare il testo così come formulato dalla Commissione anche perchè qui si fa riferimento, proprio trattandosi di attività elettive, non necessariamente a materie curriculari.

Noi abbiamo usato sempre univocamente il termine «materie» quando ci si riferisce a tutto ciò che attiene all'attività curriculare della scuola. Poichè qui, viceversa, si parla anche di attività elettive, di insegnamenti che possono essere non rigidamente quelli curriculari, penso che la dizione adottata dalla Commissione non sia una svista, ma sia appropriata. La pregherei, quindi, senatore Biglia, di non insistere su questo emendamento anche se la questione non è effettivamente di grande rilevanza e di accettare le

considerazioni: se lei dovesse insistere esprimerei un parere contrario.

Per quanto riguarda gli emendamenti 3.6 e 3.7, che hanno sostanzialmente lo stesso fine, devo confermare la mia adesione al testo della Commissione, sia per ragioni sostanziali che formali. Noi prevediamo come elemento certo che, con le procedure di cui all'articolo 6, possono essere inserite nell'attività complessiva non curriculare discipline ed attività elettive. Ciò che importa infatti è che l'ordinamento consenta agli studenti ed agli organi che governano i singoli istituti di arricchire il piano di studi curriculare con discipline ed attività elettive.

Avendo convenuto, dopo approfondito dibattito, che non si può rendere obbligatoria la partecipazione a questa o a quella disciplina o attività elettiva, è coerente parlare di «eventuali» non perchè sia incerta la possibilità di predisporle, ma perchè non possono avere quel carattere cogente che hanno le discipline curriculari. Per tali ragioni esprimo parere contrario ai due emendamenti e sarei grata ai presentatori se li ritirassero alla luce dei chiarimenti testè forniti.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2 del senatore Biglia e di altri senatori, anche qui vorrei pregare i presentatori di non insistere, in quanto mi sembra che parlando nel testo di «finalità della scuola secondaria» ed essendo queste definite all'articolo 1, sia quanto meno pleonastica la specificazione che si vuole introdurre con l'emendamento.

Per l'emendamento 3.3 mi richiamo alle considerazioni fatte dal relatore. Apprezzo le motivazioni che complessivamente su questo tema il senatore Biglia ha esposto anche in Commissione. Sta di fatto però che la collocazione di queste sue proposte nell'articolo 3, dove si fa esplicito ed esclusivo riferimento al Concordato, assume o può assumere, al di là delle sue intenzioni, un'indicazione alternativa nei confronti del Concordato, che quindi, in qualche modo, tende a diminuire la rilevanza che l'intesa concordataria ha in questo disegno di legge; inoltre, quanto meno per la formulazione adottata, la proposta sembra poter essere interpretata dagli studenti non dico come una punizione ma comunque più come un obbligo, per

compensare ciò che essi non scelgono, che non come una rispondenza a quella esigenza che tutti, viceversa, pur con motivazioni diverse, hanno sottolineato; quella cioè di dover assicurare il giusto spazio, nella formazione della scuola secondaria, alla cultura religiosa, nelle forme appropriate di cui si parlerà nell'articolo 4.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.4 del senatore Biglia sono rammaricata di dover esprimere parere contrario. Infatti, se prevediamo come uno degli elementi qualificanti della nuova scuola il collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro, è chiaro che dobbiamo prevedere anche la possibilità, attraverso lo strumento della convenzione, di utilizzare personale non scolastico che sia espressivo delle realtà professionali e produttive. Allora, proprio per evitare quei rischi che mi pare siano alla base dell'emendamento presentato dal senatore Biglia, cioè che l'utilizzazione di queste persone possa dar luogo a nuove forme di precariato, mi sembra molto più cautelativo il testo della Commissione che impegna il Ministro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a fissare criteri idonei a disciplinare la utilizzazione di detti esperti. Vorrei quindi pregare il senatore Biglia di ritirare il suo emendamento.

L'emendamento 3.5 del Governo è puramente formale e tecnico.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno nn. 1 e 3 dei senatori Gozzini, Napoleoni e Ulianich, esprimo il mio apprezzamento per il complesso delle motivazioni che essi hanno inteso esprimere, sia perchè la materia rende opportuna una attenzione alle questioni proposte, sia perchè i contenuti degli ordini del giorno possono costituire un contributo per il Governo, nell'esercizio delle sue competenze in materia di intese bilaterali, per quanto concerne l'applicazione del Concordato. Inoltre, come già detto in Commissione, e come quindi confermo a maggior ragione in Aula, tutto ciò che può contribuire a rendere l'esercizio della delega, in materia di piani di studio e di programmi, più rispondente ad orientamenti che il Parlamento vorrà esprimere anche con ordini del giorno, trova il Governo particolarmente attento. Peraltro gli ordini del giorno al

nostro esame non rientrano nell'esercizio di delega, ma nelle intese bilaterali tra il Governo e la CEI in materia di applicazione del Concordato e quindi rivestono particolare rilevanza.

Pertanto, per le stesse ragioni avanzate dal relatore, che testimoniano la sua sensibilità, vorrei pregare di non insistere per la votazione degli ordini del giorno, impegnandomi ad accoglierli.

PRESIDENTE. Senatore Biglia, per quanto riguarda l'emendamento 3.1, ritiene di poter accogliere l'invito del Ministro a ritirarlo?

BIGLIA. Signor Presidente, alla fine di questa dichiarazione mi sarò convinto dell'opportunità di ritirare questo emendamento, però per il momento desidererei conservarlo per vedere se una proposta che enuncerò nel corso della mia dichiarazione troverà accoglimento.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, a me pare necessario sottolineare che noi attualmente non stiamo costruendo una capanna, bensì un edificio che, bello o brutto che sia o che ci sembri, è destinato a vivere negli anni e nei lustri.

Allora il procedere con prudenza, con accortezza, con proprietà, mi sembra doveroso, anche a costo di fare perdere un po' di tempo agli insofferenti colleghi. Da parte nostra sentiamo molto il dovere di non risultare, agli occhi di quel futuro studente che vorrà esaminare, per una qualche tesi di laurea, i lavori preparatori del Senato, persone incolte, persone disattente, troppo affrettate, che non abbiano voluto sufficientemente meditare i problemi.

Prendo dunque la parola per intervenire sull'emendamento 3.1, ma anche per anticipare la dichiarazione di voto sugli emendamenti 3.6 e 3.7, per risparmiare quindi del tempo e per consentire che i lavori procedano in modo un po' ordinato. A me sembra che in questo articolo, se è vero che si può rinunciare ad insistere per sostituire la parola «discipline» con la parola «materie», il che in fondo non cambia molto, è altrettanto vero che con queste concessioni si finisce con l'utilizzare un linguaggio e delle

parole che compaiono solo per questo articolo e che non compariranno in seguito. Può sembrare quindi che da questo articolo vengano escluse le materie vere e proprie di insegnamento che una determinata classe, pur non avendole inserite nel proprio piano di studi, intenda seguire come corsi elettivi: si tratta comunque di materie del tutto identiche a quelle che in un altro piano di studi sono materie di insegnamento.

D'altra parte, la parola «attività» lascia aperto un ventaglio di possibilità di corsi elettivi inimmaginabile e che non necessariamente si deve immaginare in questa sede. Quindi era chiara, a mio modo di vedere, l'opportunità di definire che potesse trattarsi anche di materie, cioè delle stesse materie che, magari nella classe accanto, vengono seguite come materie vere e proprie di insegnamento. La parola «discipline» poteva far pensare alla ginnastica, cioè a qualche cosa che fosse a metà fra la materia e l'attività. Invece, a mio modo di vedere, c'è da distinguere: o sono materie o sono attività.

Perciò, sommando in questo intervento anche le dichiarazioni di voto che avrei dovuto fare sugli emendamenti 3.6 e 3.7, dico che mi sembra opportuno, proprio al fine di costruire bene la legge, non inserire in questo primo comma l'aggettivo «eventuali». Dico questo mentre prendo la parola sul mio emendamento perchè anche in esso, firmato da me e da altri colleghi del mio Gruppo, si è ripetuta la parola «eventuali». Ci siamo convinti nel dibattito in Aula che non è corretto insistere ed inserire fin da questo comma la parola «eventuali». Ce ne siamo convinti, ne diamo atto e ringraziamo coloro che ci hanno dato la possibilità di riflettere su questo.

Noi peraltro voteremo in sede di articolo 6 perchè si tratti di materie eventuali; non ci accomuniamo con i presentatori degli emendamenti 3.6 e 3.7, nel senso che in quella sede voteremo a favore di una eventualità di quei corsi, di quelle materie e attività elettive. Da questo punto di vista potrebbe notarsi che la coerenza vorrebbe che già da adesso scrivessimo «eventuali». Ma a noi non sembra corretto costruire la legge in questo modo, perchè il disegno di legge non può

anticipare in questa sede, cioè in sede di discussione sull'articolo 3, vale a dire di discussione su quali debbano essere le materie che compongono i piani di studio, la soluzione del problema dell'eventualità di questi insegnamenti elettivi; elettivi non soltanto perchè si tratta di scegliere tra l'uno o l'altro, ma anche perchè si tratta di scegliere se frequentare o meno quelli che esistono.

Quindi noi saremo per l'eventualità, ma non ci sembra che sia corretto anticipare la discussione relativa, che potremo fare a ragion veduta avendo sotto gli occhi il testo dell'articolo e quindi sapendo di cosa si parla. Ripeto che anticipare adesso la discussione sull'eventualità non ci sembra corretto.

Di conseguenza, mentre da parte mia accolgo l'invito del Ministro a ritirare il nostro emendamento, non tanto perchè sia convinto che sia più proprio usare l'espressione «discipline» piuttosto che «materie», quanto perchè contiene la parola «eventuali», propongo una soluzione che mi sembra più corretta, cioè quella di togliere la parola «eventuali». Se c'è una preoccupazione che, togliendo l'espressione «eventuali» (e abbiamo già sentito anche dalle parole del collega Scoppola che il togliere tale parola non pregiudica poi la soluzione che si darà all'articolo 6 a seconda se le materie saranno eventuali o meno), si possa in qualche modo dare un segnale nel senso della non eventualità, noi possiamo iniziare questo comma dicendo: «salvo quanto disposto dall'articolo 6». A questo punto possiamo togliere addirittura il punto, cioè fare un riferimento all'articolo 6 e poi non indicare questa lettera che riguarda le eventuali o meno materie e attività elettive.

Questo è un suggerimento che mi permetto di dare sempre perchè desidero far salvo il principio che nella votazione degli articoli non si anticipi in sede impropria — e quindi affrettata — quella che dovrà essere la discussione su questioni, scelte importanti, che dovranno invece essere dibattute in sede di discussione di altri articoli. Già a proposito dei precedenti articoli abbiamo avuto occasione di criticare questa impostazione del disegno di legge. Adesso lo ripetiamo in questa sede, perchè, a proposito di tali materie eventuali, non si voglia già da adesso anticipare la so-

luzione, ma ci si limiti a fare un riferimento che indichi che, salvo quanto sarà disposto nell'articolo 6, i piani di studio sono costituiti da materie d'indirizzo, materie comuni e pratica di laboratorio. Questa soluzione dovrebbe fare contenti tutti.

PRESIDENTE. Prendo atto che il senatore Biglia ha ritirato l'emendamento 3.1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6, sostanzialmente identico all'emendamento 3.7.

VALITUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Voterò contro questi due emendamenti che sono sostanzialmente identici, cioè il 3.6, di cui è prima firmataria la senatrice Nespolo, ed il 3.7, di cui è primo firmatario il senatore Ulianich.

Mi sono meravigliato della dichiarazione dell'ottimo relatore, senatore Mezzapesa, che si è rimesso all'Assemblea, perchè sono convinto che, se si eliminasse — come ha rilevato esattamente l'onorevole Ministro — l'aggettivo «eventuali», si comprometterebbe il significato dell'articolo 6 nella sua nuova formulazione che è sottoposta all'Assemblea. Debbo ricordare che nel precedente testo che fu approvato dalla Commissione pubblica istruzione in questo ramo del Parlamento, si diceva esattamente: «La nuova scuola consta di materie comuni, di materie d'indirizzo e di materie e di attività elettive».

Quindi le materie e le attività elettive in quel testo erano previste come parte integrante ed organica della nuova sostanza culturale della scuola unitaria quinquennale delineata da questo disegno di legge. Avendo formulato il testo dell'articolo 6 secondo me in modo più coerente, restituendo alla parola «elettività» il suo preciso significato, se fosse soppresso l'aggettivo «eventuali» si infirmerebbe — ripeto — il preciso significato del nuovo testo dell'articolo 6. Le ragioni esposte dal Ministro sono da me perfettamente condivise, per cui voterò contro questi due emendamenti. Tuttavia mi corre l'obbligo di dire al senatore Ulianich che la sua distinzio-

ne tra elettività e libertà è più acuta che vera e soprattutto non è convincente. Egli mi ha collocato tra i liberali del passato: devo dire all'amico Ulianich che non me ne offendo perchè il filosofo sosteneva che la libertà ha per sè l'eterno; e se è vero, come credo che sia, essa ricomprende in sè anche i liberali del passato che però lo siano coerentemente, come io ritengo di essere.

Mi attendevo dal senatore Ulianich una precisazione che egli molto cortesemente aveva reso manifesta in un colloquio successivo alla mia pronuncia sul suo emendamento. Quando citai l'esempio francese, dove effettivamente esistono non le materie elettive ma le materie opzionali, dissi che tali materie opzionali tra cui gli alunni della scuola secondaria superiore di quel paese possono scegliere sono elencate dalle competenti autorità tecniche della scuola; pertanto gli alunni non inventano le materie elettive, ma le scelgono tra quelle elencate come materie opzionali dalla competente autorità tecnica della scuola. Ora, l'amico senatore Ulianich mi disse che egli avrebbe accettato questo concetto delle attività o materie elettive opzionali e mi sarei atteso da lui che lo avesse detto apertamente. In quella occasione osservai all'amico senatore Ulianich che se egli si fosse collocato su questo terreno si sarebbe aperta una nuova prospettiva in cui — devo dirlo con molta lealtà — mi sarei sentito anche di poterlo seguire. Egli viceversa ha riaffermato il vecchio concetto della elettività obbligatoria che a mio avviso non ha una sua intrinseca logica.

Signor Presidente, ho voluto rileggere attentamente il vecchio testo dell'articolo 6 e ho trovato conferma del mio convincimento secondo cui quegli alunni che in base a quel testo non partecipassero alla scelta delle materie elettive avrebbero tuttavia l'obbligo di scegliere tra le materie elettive fatte rientrare nella programmazione da una decisione del collegio dei professori. Ma allora ci troviamo veramente dinanzi ad un *monstrum* giuridico, cioè ad una elettività che diviene obbligatoria. Allo stesso modo ho trovato conferma del convincimento che, secondo quel testo, il decimo dell'orario destinato alle cosiddette materie elettive obbligatorie si de-

ve dedurre dall'orario complessivo generale; perciò si lede il diritto degli alunni all'orario previsto dalle leggi e dai programmi di studio.

Proprio per queste ragioni voterò contro questi due emendamenti e spero che la proposta dell'ottimo relatore non sia accolta da questa Assemblea.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, intanto vorrei assicurare al senatore Valitutti che la mia ultima proposizione non era mirata alla sua persona ma aveva un valore generale. Prego quindi il senatore Valitutti di rileggere gentilmente il resoconto di quanto ho detto poco fa e vi vedrà confermato quanto in questo momento ho affermato.

VALITUTTI. La ringrazio, senatore Ulianich.

ULIANICH. Circa l'emendamento 3.6, proprio perchè il senatore Valitutti nei giorni scorsi aveva posto il problema delle materie opzionali in altri paesi europei, sulla base di questa «*Guide pratique de la scolarité*», edita dal *Ministère de l'éducation nationale* (devo dire, signor Ministro, che qualcosa di analogo sarebbe opportuno venisse pubblicato anche dal suo Ministero), devo ricordare come per i *collèges* (e i *collèges* sono notoriamente le scuole che vanno, dopo i cinque anni delle elementari, dalla *sixième* à la *troisième*, si tratta cioè di quattro anni più cinque che corrispondono a nove anni di impostazione comune) si parla di *choix d'option* che dovrebbe permettere agli allievi di prendere coscienza delle loro preferenze e di porre in esame (*de tester leurs aptitudes*) le loro capacità.

E voglio ricordare come sia ripetuto, in ordine alla quinta classe, corrispondente alla settima classe dell'obbligo, che vi sono attività di approfondimento, attività facoltative. E

ancora, per quel che riguarda i licei, (dopo il nono anno), si hanno attività opzionali, che sono suddivise.

Inoltre — cerco di tradurre ad impronta — gli studenti seguono obbligatoriamente uno degli insegnamenti opzionali tecnologici specializzati previsti, e cioè tecnologie industriali, scienze e tecnologie dei laboratori, scienze medico-sociali, arti applicate, eccetera. (*Interruzione del senatore Valitutti*).» Un momento, ma, se lo desiderano, gli studenti possono ugualmente seguire degli insegnamenti opzionali complementari.

VALITUTTI. Infatti, possono seguire insegnamenti opzionali.

ULIANICH. Quindi si tratta di scelta sia in un ambito opzionale di materie che possiamo chiamare fondamentali, sia in altro di discipline che possiamo definire complementari. (*Interruzione del senatore Valitutti*). Su questo siamo d'accordo. Poichè questo discorso, senatore Valitutti, non è stato minimamente impostato nel disegno di legge al nostro esame, a me pare giustificato il richiedere che si tolga il termine «eventuali» e, soprattutto nel piano di studi, rimanga inserita semplicemente la dizione «attività elettive», o «discipline elettive e facoltative». Questo perchè l'aggiunta del termine «eventuali» depotenzierebbe il valore già insito nel termine stesso di «elettività».

Per questo motivo, signor Presidente, noi voteremo a favore sia dell'emendamento 3.6, sia dell'emendamento 3.7.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Nespolo e da altri senatori.

Non è approvato.

POLLASTRELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

L'emendamento 3.7 resta pertanto assorbito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Nell'esprimere il nostro compiacimento per il fatto che è stato approvato l'emendamento 3.6 che da noi è stato votato, come avevo già chiarito, per ragioni di logica legislativa e quindi perchè ci rifiutavamo di anticipare in questa sede la discussione su un argomento che aveva la sua propria sede nell'ambito della discussione dell'articolo 6, passo a fare la dichiarazione di voto sull'emendamento 3.2.

Dovendo io replicare ad alcuni colleghi che sono intervenuti e hanno preso in considerazione l'illustrazione che da me era stata fatta dell'emendamento 3.3 che è ricollegato all'emendamento 3.2, ho necessità di iniziare il discorso partendo da questo emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, con questa confusione ritardiamo enormemente i lavori dell'Aula! Non faccio i cognomi di coloro che stanno in questo momento parlando, ma pregherei tutti di essere così cortesi da consentire la prosecuzione dei lavori!

BIGLIA. Vorrei avvisare i colleghi che parlerò almeno per una decina di minuti e che quindi possono anche assentarsi dall'Aula tranquillamente perchè non si voterà.

Il secondo comma dell'articolo 3 afferma un principio che noi condividiamo e che però, a nostro modo di vedere, comporta delle conseguenze che invece non avvertiamo nel resto dei commi di questo stesso articolo.

Allora abbiamo il dubbio di avere forse capito male il secondo comma dell'articolo 3, ma ci pare, leggendolo e rileggendolo, che

si affermi il principio che è assicurato, nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore, l'insegnamento della religione; noi condividiamo questo principio, cioè condividiamo che nelle finalità della scuola debba essere assicurato l'insegnamento della religione e ci fa piacere constatare che viene affermato questo principio.

Perchè ci sembra che debba essere assicurato l'insegnamento della religione? Qui intendiamo «religione» in senso ampio, non necessariamente in senso confessionale, cioè non partiamo dal punto di vista che l'insegnamento della religione debba essere attuato con il benessere e il crisma dell'ordinario della religione cattolica o del responsabile di altre confessioni. Riteniamo che comunque il tema della religione, la cultura religiosa, la storia delle religioni, tutto quello che può rientrare nell'ambito culturale definibile con la parola «religione» debba costituire patrimonio culturale di coloro che frequentano la scuola secondaria superiore. E ci sembra che questa finalità sia stata condivisa da chi ha proposto il testo del comma 2 dell'articolo 3; tanto condivisa che ci si preoccupa di assicurare l'insegnamento della religione. Cioè coloro che hanno fatto parte della maggioranza della Commissione non si sono limitati a inserire la parola «religiosa» negli ambiti culturali di cui all'articolo 4 (che vedremo poi appunto quando tratteremo l'articolo 4); non ci si è limitati a dare importanza al problema della religione nella storia dell'uomo per le influenze che possa avere avuto nella costruzione della civiltà, perchè a questo è destinato l'articolo 4: si è inteso invece formulare appositamente un comma secondo dell'articolo 3, il quale articolo, in sostanza, riguarda i piani di studio e dice quali materie fanno parte di essi, materie comuni, materie di indirizzo, le non più eventuali — lo ritorneranno ad essere quando la maggioranza approverà l'articolo 6, ma per il momento non lo sono — materie elettive, la pratica di laboratorio. Questo è lo schema. Ci si è preoccupati in esso di chiarire che c'è anche l'insegnamento della religione, che ha una sua disciplina particolare e, proprio per questo, la sua sede più propria è questa dell'arti-

colo 3 e non quella dell'articolo 4, dove si trattano le materie comuni, nè quella dell'articolo 5 dove si trattano le materie di indirizzo. Si afferma inoltre il principio che è assicurato l'insegnamento della religione.

Perchè questo insegnamento deve essere assicurato? Non soltanto, ripeto, per l'aspetto culturale che è già trattato dall'articolo 4, ma in quanto la religione ha una sua valenza formativa ed educativa e, quindi, la scuola deve preoccuparsi anche di questo: non deve preoccuparsi soltanto di dare delle nozioni, non solo deve far sì che in essa si impari ad imparare, ma deve anche educare e contribuire alla eliminazione di quelli che sono i difetti della società nella quale viviamo, difetti che oggi è facile constatare e che forse cinquant'anni fa non c'erano.

Il senatore Bufalini, nel prendere in esame l'emendamento presentato dal Movimento sociale italiano — a prescindere dal fatto che egli ha detto che da parte mia erano state fatte affermazioni non rispondenti al vero, e su questo avrò poi modo di replicare — ha voluto portare come argomento, a suo modo di vedere probante, per il rigetto del nostro emendamento 3.3, il fatto che in fondo con esso tendiamo a realizzare una disciplina che non esisteva nemmeno durante il regime fascista, nella scuola nata dopo la Conciliazione del 1929, poichè in quella scuola era consentito il meccanismo della dispensa (uso la parola «dispensa» poichè è quella del testo legislativo, ma più comunemente si usa dire «esonero», così come ha detto il senatore Bufalini) dall'insegnamento della religione e si trattava di un esonero che non aveva bisogno di motivazione alcuna. Quindi gli studenti che beneficiavano allora di quest'esonero venivano ad essere privati dell'insegnamento della religione.

Questo avveniva però nella società di allora, nella società del '29 dove, a nostro modo di vedere, senza fare alcun riferimento al differente regime politico di allora e di oggi, la società aveva una vita che era molto più rispettosa dei canoni morali di quanto non sia quella di oggi. Se questo riferimento può fare ombra a qualcuno posso anche riferirmi alla società del 1914, anzi usiamo questo

riferimento al 1914 che è «asettico». Certamente la società di settanta anni fa aveva una vita più morale di quanto non l'abbia quella di oggi; basta guardarsi attorno per rendersi conto di ciò, per constatare il decadimento che si è verificato in questi ultimi venti anni: il diffondersi dell'edonismo, del consumismo; la spinta diffusa a voler cercare il piacere, l'interesse, il guadagno; l'aver perso di vista quali sono i doveri di ogni genere, anche quelli più elementari e cioè quelli verso la famiglia, verso i figli, verso il prossimo. Tutto questo dovrebbe spingerci a cercare dei rimedi. Quindi non deve essere condiviso il ragionamento di chi dice: figuriamoci, non veniva fatto allora e proprio adesso che ci incamminiamo verso una maggiore libertà dovremmo rendere obbligatorio un insegnamento retrivo e passatista quale quello della religione?

Noi diciamo invece che è necessario perchè la società di oggi e soprattutto quella di domani avranno bisogno di una maggiore diffusione di morale. E la morale non è un patrimonio soltanto della religione cattolica, ma di tutte le religioni, del fatto religioso, dell'atteggiamento religioso. Bene ha fatto, quindi, a nostro modo di vedere la maggioranza della Commissione ad accogliere il secondo comma e a stabilire il principio che è assicurato l'insegnamento della religione. Si tratta infatti di un dovere dello Stato di oggi che ha di fronte a sè la situazione di oggi. Non parlo dello Stato etico, non voglio coinvolgere concetti che qui non hanno bisogno di essere invocati. Lo Stato di oggi, comunque, essendo preposto alla difesa del buon costume, dell'ordine pubblico, ma soprattutto della morale, deve preoccuparsi di assicurare l'insegnamento della religione. Per questo condividiamo il contenuto del secondo comma. Abbiamo presentato un emendamento soltanto perchè volevamo che vi fosse un riferimento alle finalità della scuola secondaria di cui all'articolo 1 che noi ci proponevamo di emendare inserendo il concetto del valore unificante della cultura sul piano nazionale e, aggiungevamo noi, anche europeo. Ed è nel quadro di queste finalità che secondo noi andava inserito anche l'insegnamento della religione. Ma

purtroppo l'articolo 1 è stato approvato in un testo che non soddisfa nessuno, per cui sorge il problema se sia opportuno mantenere un richiamo a tale articolo. A questo punto, avendo approvato l'articolo 1 in un testo diverso da quello che noi avevamo proposto, è forse più opportuno fare un riferimento generico alla legge. Forse, infatti, l'articolo 4 può ancora dire qualcosa — almeno speriamo che continui a dirlo quando lo approveremo — cui agganciare l'insegnamento della religione.

PRESIDENTE. Senatore Biglia, ha ancora un minuto a disposizione per cui la pregherei di concludere.

BIGLIA. Certamente, signor Presidente. Pertanto, visto che un riferimento all'articolo 1 non ha più senso, non essendo questo stato approvato nel testo da noi proposto, ritiriamo l'emendamento 3.2, essendo favorevoli al contenuto positivo del secondo comma che afferma il principio che lo Stato assicura l'insegnamento della religione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, questa volta non ritirerò l'emendamento neppure alla fine della mia dichiarazione di voto, dichiarazione di voto che continua il discorso che avevo iniziato prima e che per ragioni di tempo e di Regolamento ho dovuto articolare in due diversi interventi. Avevo cominciato con il dire che il senatore Bufalini, nel

prendere la parola su questo emendamento, aveva affermato che da parte mia erano state fatte affermazioni non rispondenti al vero circa le modifiche del Concordato.

Di solito, prima di attribuire ai colleghi affermazioni non rispondenti al vero, ho il timore di aver capito male. E allora, per farmi intendere meglio, dirò che il mio ragionamento, che devo necessariamente sintetizzare per ragioni di tempo, era di questo genere. La Costituzione, con gli articoli 7 e 8, ha posto in essere una certa normativa che forse è stata il frutto di un compromesso. Infatti, se si fosse adottata l'impostazione che di solito adotta la nostra Costituzione, sarebbe stato enunciato un principio di questo genere, cioè che la Repubblica tutela le minoranze confessionali, come si fa con le minoranze linguistiche. È un fatto storico che l'Italia è una nazione cattolica all'interno della quale è giusto che abbiano libertà di esprimersi e di praticare i loro culti anche le altre confessioni religiose. Con gli articoli 7 e 8 si è invece ritenuto di alterare quella che normalmente è l'impostazione adottata dal Costituente e si è affermato, con una eccezione, che il Concordato è recepito nel testo costituzionale; si è fatta una concessione al mondo cattolico e al tempo stesso è stata affermata una parità con le altre confessioni religiose. Comunque questo è un dato costituzionale che nessuno vuole o può mettere in discussione in questa sede. Certo è che le leggi nate dall'attuazione del Concordato, nel 1929, dovevano essere adeguate a questa nuova impostazione; non c'era neanche bisogno di attendere la modifica di Villa Madama per accorgersi che la normativa doveva essere cambiata; certa normativa doveva intendersi già modificata. Infatti la Corte costituzionale era già intervenuta, aveva già applicato i principi della Costituzione, anche in contrasto con le norme di attuazione del Concordato. E aveva fatto bene, perchè quando c'è una legge fondamentale, è naturale che ad essa ci si debba uniformare. Io ho detto che c'è stato un rovesciamento dell'onere dell'iniziativa.

Presidenza del vice presidente ENRIQUES AGNOLETTI

(Segue BIGLIA). E questo ha la sua importanza sul piano pratico, se non vogliamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà. Nella scuola di allora lo studente poteva chiedere l'esonero; se non lo chiedeva, era tenuto a frequentare il corso di religione. Nella scuola di oggi, che nascerà dall'attuazione delle modifiche del Concordato, invece, si è introdotto il principio della scelta: all'inizio dell'anno si chiede allo studente se intende o no frequentare il corso confessionale, sia esso cattolico o di altre confessioni. Questo, a nostro modo di vedere, non è un rovesciamento totale. Il rovesciamento totale potrebbe essere quello di non rivolgere alcuna domanda allo studente, al momento dell'iscrizione, e far sì che l'insegnante di religione, fuori dalla porta dell'aula, attenda che qualcuno si presenti a seguire il suo corso, cioè che lo studente si faccia parte diligente e chieda di frequentare. Non siamo ancora arrivati a questo.

La modifica del Concordato si è fermata però a dire allo studente: scegli. A nostro modo di vedere, chiedere in questo modo allo studente di fare una scelta comporterà una frequenza molto minore ai corsi di religione. E questo — a nostro modo di vedere — è un male, ma lo dovrebbe essere anche per i presentatori del disegno di legge, per la maggioranza che ha accolto questo testo. Infatti, dopo aver affermato nel primo comma che viene assicurato l'insegnamento della religione, non si può far dipendere questa assicurazione dalla scelta degli studenti, altrimenti tale scelta avrebbe lo stesso significato che se avessimo detto che è assicurato il trasporto dal domicilio alla scuola per gli studenti, cioè si tratterebbe di assicurare un servizio del quale lo studente può approfittare se ne ha voglia, prendendo l'autobus, oppure no, andando a piedi o con la macchina di famiglia.

Non credo che il legislatore, quando afferma il principio in base al quale è assicurato l'insegnamento della religione, voglia dire

che è messo a disposizione degli studenti un servizio, come quello dell'autobus, di cui si può approfittare o meno, a seconda della propria volontà. Invece diciamo proprio questo nel terzo comma, in cui si afferma un principio che, del resto, è giusto affermare, perchè la scuola secondaria non può rinunciare a dare una cultura religiosa, anche per quegli aspetti di moralità pubblica che ho indicato prima. Quindi l'ideale (e vi avevo accennato nell'illustrare il nostro emendamento) per noi sarebbe che lo Stato affermasse il principio che esiste un corso di cultura religiosa e che si è dispensati da tale corso in quanto si frequenti un corso di religione confessionale. Questa sarebbe stata — a nostro modo di vedere — la costruzione ideale dal punto di vista dello Stato. Abbiamo presentato l'emendamento in questo modo per alterare il meno possibile il testo del disegno di legge quale voleva essere e quale è stato presentato. Ma avevo già chiarito che l'impostazione ideale era quella di assicurare l'insegnamento della religione per tutti e di permettere, a chi volesse, di sostituire a questo corso generale un corso di natura confessionale. Questa — ripeto — era la nostra impostazione.

E difficile in pochi minuti trattare una tematica così rilevante, ma l'importanza d'insegnare la cultura religiosa in genere non è legata soltanto alla storia della religione. Quindi non è importante insegnare solo il ruolo che la religione ha avuto nella storia dell'uomo (e a questo ci penserà l'articolo 4); infatti non si possono capire l'invasione araba nel Sud della Francia e quella turca fino alle porte di Vienna, se non si sa che precedentemente era nata una nuova religione, che pure si ricollegava al ceppo cristiano ed a quello ebraico, e quali erano i suoi cardini. Questo per quanto riguarda l'importanza della religione nella storia.

C'è poi l'importanza che la religione ha proprio sul piano del sapere, cioè di conoscere le religioni e la storia delle religioni, di

tutte le religioni, non soltanto di quelle ebraica, cattolica e mussulmana ma anche delle religioni di altri continenti, almeno per quello che ciò può apportare allo studio e alla formazione degli studenti. Ma soprattutto l'importanza — come avevo già detto — è sul piano morale, perchè, ad esempio, un insegnamento di religione che trattasse il tema e il valore della penitenza e lo trattasse inquadrandolo nella religione cattolica (la Quaresima), islamica (il *Ramadan*), ebraica (il *Kippur*), risulterebbe molto importante. Non sto suggerendo di creare un corso di religione comparata (e non vorrei essere frainteso anche in questo), nè di creare un corso di religione dello Stato, sui sommi principi kantiani, su quello che può essere l'Essere assoluto. Dico soltanto che certi temi, certi valori sono trattati dalla religione e potrebbe essere formativo, educativo e socialmente utile che questi stessi temi fossero conosciuti da tutti gli studenti e non soltanto da quelli le cui famiglie hanno una sensibilità tale da far frequentare loro i corsi di religione confessionale. Se questa Assemblea è sorda di fronte a questi principi, allora non si lamenti di quel che succede. Se coloro che si fanno scudo di una croce per combattere le battaglie elettorali, di fronte a questi principi, ritengono che si tratti soltanto di una sfida e preferiscono rimandare il discorso a dopo, allora non si stupiscano di quel che succede nella società, non si meravigliano della dilagante immoralità pubblica, non si preoccupino per quello che tutti i giorni leggiamo sui giornali. Sono loro che vogliono che questa situazione perduri poichè, avendo adesso lo strumento per introdurre un canale di insegnamento morale, rifiutano di farlo in parte per preoccupazioni laiciste e in parte perchè si è trovato l'*escamotage*. Infatti si intende risolvere il problema in sede di decreti delegati. Non si presenta in questa sede l'emendamento, non si vuole qui lo scontro frontale, non si vuole scavare il fossato perchè si ha paura di combattere e soprattutto di perdere.

Anche in questo c'è una grande immoralità. Adesso vale la pena di difendere gli ideali solo quando si vince; quando si è in minoranza, non vale la pena di combattere, ma si ricorre alla legge di delega.

Abbiamo sentito le preoccupazioni del senatore Scoppola; colleghi, in fondo non introducete nell'articolo 4 l'emendamento, per cui la religione non potrà essere materia di insegnamento autonomo, perchè volete che in sede di decreto delegato ci sia la possibilità di introdurre quella materia. Ma è un'ultima speranza nella quale crede il senatore Scoppola o è soltanto la scusa con la quale oggi un Gruppo parlamentare importante in quest'Aula, quello che dovrebbe avere la maggioranza e che ha sempre auspicato di essere alla guida del paese che oggi si trova in queste condizioni di immoralità, evita dibattersi mentre dovrebbe avere il coraggio di farlo anche se dovesse rimanere in minoranza? Gli esempi nella storia del cristianesimo non mancano; bisogna battersi anche quando si perde, anche soltanto per affermare la propria fede anche quando ciò costituisce una sconfitta. (*Applausi dall'estrema destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

BIGLIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGLIA. Signor Presidente, in precedenza il Ministro mi ha invitato a ritirare questo emendamento pensando che la preoccupazione che ci aveva spinto a formularlo fosse quella di evitare un nuovo precariato; credo di averlo detto in sede di illustrazione: da parte nostra ci sembrava che questa non fosse la sede più consona. Infatti quest'articolo potrebbe essere introdotto o laddove si parla in genere del personale docente della scuola e degli esperti, oppure in sede di delega. A nostro parere, un articolo destinato a stabilire quali sono i gruppi di materie che costituiscono il piano di studi, soprattutto in relazione al tema della religione nonchè a quello

sia pure non altrettanto importante, ma sempre rilevante, della pratica di lavoro, non deve immiserirsi con il trattare anche un problema di carattere burocratico. Pertanto a mia volta prego di voler accogliere questo emendamento perchè, come ho già detto, non si ha nulla in contrario circa il contenuto, ma circa la sede.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Biglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal Governo.

È approvato.

RANALLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo ora agli ordini del giorno nn. 1 e 3. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione, avendo il Governo dichiarato di accoglierli.

GOZZINI. Signor Presidente, innanzitutto ringrazio il Ministro, il senatore Mezzapesa e, con l'occasione, anche il senatore Scoppola per la valutazione positiva che hanno espresso sugli ordini del giorno.

Tenendo conto della complessità degli stessi sia in relazione agli indirizzi generali, sia in relazione agli indirizzi molto specifici e particolari per quanto riguarda la qualificazione degli insegnanti di religione confessionale o concordataria, noi non insistiamo per la votazione auspicando che gli indirizzi stessi possano tornare utili al Governo e all'altra parte quando saranno avviate le intese di cui al protocollo addizionale dell'accordo di modifica del Concordato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

FERRARA SALUTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, a nome del Gruppo repubblicano, dichiaro che voteremo favorevolmente all'insieme dell'articolo, così come è emerso dalla discussione e dalle votazioni sugli emendamenti.

Nel far questo intendo però anche chiarire alcuni punti essenziali e per noi fondamentali dell'articolo; chiarirne il senso, chiarirne l'interpretazione. Credo infatti di dover insistere ancora una volta sulla importanza, nel corso di questo dibattito, non solo della definizione della legge nel suo complesso e nei suoi articoli, cioè del suo testo letterale, ma anche delle interpretazioni che del testo si possono e si debbono dalle singole parti dare; giacchè si tratta di una legge che ha il carattere di una grande riforma e quindi coinvolge principi e lascia ampio spazio non solo alla delega, cioè ad un seguito tecnico condizionato e controllato di attuazione dei singoli punti, ma anche alla concreta interpretazione politica e culturale che si darà nel seguito degli anni. Ogni fase della deliberazione su questa legge comporta, quindi, una assunzione di responsabilità da parte delle forze politiche circa il suo significato — che non può mai essere, sia pure nella concordia concreta, unanime — per quanto riguarda lo spirito ed i principi. La materia è troppo complessa e quindi troppo coinvolgente perchè su di essa il concorso dei voti esaurisca il senso della discussione presente e della interpretazione futura.

L'articolo 3, insieme agli articoli 5 e 6, è un articolo fondamentale della legge. Si tratta di norme nelle quali si fissa la concreta struttura didattica, culturale, pedagogica della legge. Non mi tratterò sui commi primo e quarto ai quali abbiamo già dato la nostra approvazione. Mi tratterò invece sui commi secondo e terzo, ai quali abbiamo ugualmente dato il nostro voto favorevole, perchè costituiscono, come è ovvio, un punto centrale dell'articolo. Ricordo che in sede di Commissione noi avanzammo una proposta, che non era del tutto formale, e cioè il di-

stacco di questi due commi e la loro costituzione in un articolo separato. Proponevamo cioè che il problema dell'insegnamento della religione fosse affrontato in un articolo separato affinché gli fosse dato il rilievo che esso merita nel contesto della situazione concordataria italiana, e nello stesso tempo venisse tolto quel rilievo particolare che all'interno dell'articolo aveva; affinché, cioè, si sbalzasse la figura particolare dell'insegnamento della religione senza porlo però a contrasto ed a confronto con gli altri punti che riguardano e la struttura delle materie comuni, e la pratica del lavoro ed altro. Comunque questo è problema di carattere formale e sostanziale che potrà semmai essere ripreso successivamente, se accadrà, nell'altra Camera e per ora non ritengo di dover aggiungere altro.

Desidero anche ricordare ai colleghi che, per quanto ci riguarda, questo articolo, in particolare i commi due e tre, ha un carattere sostanzialmente di compromesso. Tale compromesso è nato in sede di Commissione dalla consapevolezza di tutti che non era possibile andare oltre un certo punto di registrazione della concordia o della discordia senza bloccare il seguito della discussione e l'elaborazione della legge, in una situazione fra l'altro paradossale perchè il problema in realtà era già stato impostato e risolto in termini generali dal nuovo Concordato del febbraio. Di conseguenza, questa fu la soluzione che si presentava come ovvia: il riferimento al nuovo Concordato. Il fatto che fosse una soluzione ovvia dal punto di vista formale e, nell'*iter* della legge, anche sostanziale, non toglie che si tratti di una soluzione di compromesso; è nata così e, per ora, così resta nel senso che il modo in cui si realizzerà in concreto nella scuola secondaria superiore l'insegnamento della religione cattolica, quale previsto dal Concordato, è materia che andrà di fatto affrontata e risolta nell'ambito di trattative, di incontri, di sistemazioni bilaterali tra lo Stato e la Chiesa, nelle loro articolazioni specifiche, quando verrà il momento.

Per noi è particolarmente interessante sottolineare il fatto appunto che qui non si tratta, come è evidente, formalmente di una delega, bensì del rinvio all'attuazione di accor-

di; la differenza sostanziale è che mentre alcune parti della legge rinviando, attraverso la delega, all'opera del Governo (poi eventualmente controllata e approvata dal Parlamento o da appositi organismi previsti) e collocano l'ulteriore determinazione del testo, dei programmi, di tutto il resto e il controllo nell'ambito delle strutture istituzionali della pubblica istruzione, invece nel momento in cui si concretizzeranno gli accordi in base ai quali sarà dato questo insegnamento della religione, per così dire, «concordataria», sarà coinvolto un raggio molto più ampio di interessi e di forze e si avrà un momento di attuazione del Concordato, prima ancora che un momento di attuazione di questa specifica legge: il che rende ancora più necessaria, in questo momento, una presa di posizione interpretativa per il futuro.

A questo proposito, noi desideriamo immediatamente accantonare un paio di problemi o, per meglio dire, di discorsi che ci sembrano assolutamente superflui e che tuttavia sono continuamente invocati da molte parti, soprattutto, direi, dalla parte cattolica e dalla parte comunista.

Il primo è il famoso problema di dover evitare a tutti i costi in Italia un conflitto o una guerra di religione. Si tratta di una questione (come ho già accennato in altre occasioni, su questa stessa legge) a nostro avviso del tutto inesistente e ampiamente pretestuosa, a meno che non si intenda (cosa che non credo di dover ritenere) che da parte cattolica e dell'organizzazione della Chiesa in particolare, vi sia un atteggiamento in base al quale la Chiesa è tranquilla finché non si contestano in pratica certe cose, ma diventerebbe assai più aggressiva nel momento in cui queste cose venissero in discussione. Credo che tra l'altro neanche questa sarebbe una guerra di religione, che è tutt'altra cosa.

A nostro avviso, l'insidia insieme culturale, pedagogica e politica insita nel voler evitare a tutti i costi la cosiddetta guerra di religione si è molto ben manifestata in una parte del bel discorso, per tante parti condivisibile, del collega Bufalini, nella parte finale, quando egli ha fatto un accorato appello dicendo: «Pluralismo sì, conflitto no». Allora

io debbo chiedere ai colleghi comunisti, ai colleghi cattolici e ai colleghi laici: ma perchè mai sulla fede, conflitto o no, noi abbiamo cercato in questi 35 anni (anche noi abbiamo partecipato a tale ricerca) di spegnere ogni vivacità di dibattito e di trasformare quasi la libertà di discussione e di conflitto sulle ragioni ultime della vita, della cultura, delle idee, delle credenze, in una pratica lottizzatrice? Il pluralismo non si può trasferire in queste cose, noi non lo intendiamo in questo modo.

Questo timore che il paese sia turbato dalla discussione dei principi ultimi della fede cattolica o di altre fedi a noi non sembra un buon principio ispiratore di alcuna scuola, di alcuna pedagogia, di alcuna vita. Noi non crediamo a questo. Penso che l'onorevole collega Valitutti, la cui anima profondamente liberale ben conosciamo, in qualche misura mi approverà se dico che l'anima della libertà è la lotta, è il conflitto, non è il sonno, non è il credere che non abbia alcun rilievo riconfermare anche rigorosamente le proprie posizioni. La libertà è la convivenza nel conflitto, non è il pluralismo, la lottizzazione delle singole fette di popolazione e di interessi coalizzati intorno a specifiche fedi. Diciamo questo perchè vi sarà un problema: Concordato, insegnamento religioso, libertà degli studenti, tutto ciò non garantisce contro l'insorgere di interpretazioni nuove del cattolicesimo, di interpretazioni nuove delle altre idee religiose e politiche; la discussione dei giovani, la discussione nell'ambito della cultura che si trasferirà nella scuola, tutto ciò non è ovviamente eliminato, e ci auguriamo che non venga eliminato nel nostro paese da articoli di legge o da articoli concordatari.

Un sistema di reciproche garanzie di libertà non è un sistema di reciproco annullamento di scelte e di accordo di non conflittualità, ovviamente ideale. Ad esempio diciamo subito, a proposito degli ordini del giorno della Sinistra indipendente accolti come raccomandazione di linea, di idee, dal Governo, che, mentre apprezziamo profondamente lo spirito della parte da cui sono stati promossi, per quanto ci riguarda non siamo perfettamente convinti della loro validità.

Riteniamo, infatti, che tutto sommato lo Stato non possa decidere, poichè non è sua materia, chi è serio o non è serio nell'insegnamento della religione concordataria. Lo Stato non deve entrare in questa materia, non solo perchè non ha diritto di sanzionare queste cose — dovrebbe andare a vedere come funzionano più o meno seriamente gli istituti — ma perchè nel momento in cui lo facesse, in cui intervenisse (riassumo molto genericamente il contenuto soprattutto del primo ordine del giorno) dicendo che questo o quel tipo di insegnanti sembra formato in modo poco serio, si porrebbe come esso stesso garante dell'ortodossia, o almeno della serietà di un insieme di impostazioni e si avrebbe una confluenza di giudizi: da una parte l'organizzazione ecclesiastica che fornisce l'insegnamento che essa garantisce come ortodosso e quindi spendibile nella scuola, dall'altra lo Stato che pone il suo sigillo a questo insegnamento. Tale confluenza, a nostro giudizio, è pericolosa sia per la Chiesa, sia per lo Stato, che garantisce la propria laicità non intervenendo nelle materie religiose e nemmeno nella materia di giudizio sulla formazione degli insegnanti. Noi consideriamo, in realtà, pure inglobato nella scuola e pur facente organicamente parte di essa, in qualche misura, dal punto di vista culturale, ideale, l'insegnamento della religione come una sorta di libera *enclave* nell'interno della scuola; il giudizio specifico su di essa non spetta perciò a quelle stesse autorità cui spetta invece anche il giudizio di merito su come è esercitato, poniamo, l'insegnamento della storia, della geografia o della matematica. È una questione di principio che però domani potrebbe dar luogo a discussioni. Ma il discorso verrà fatto soprattutto in sede di esame dell'articolo 4 dove, a nome del Gruppo, affronterò tutta la tematica che in particolare questa mattina è stata svolta da altri sulla cultura religiosa.

Quindi, se lo Stato non deve entrare in tale questione, non deve neanche dare garanzie circa la formazione di un personale adatto ad insegnare le materie religiose anche per quanto riguarda il livello universitario. È giusto istituire nuove cattedre, nuovi insegnamenti, allargare e organizzare meglio

l'insegnamento della storia delle religioni nelle università. I nostri istituti universitari si trovano al riguardo in un grave stato di arretratezza non tanto dal punto di vista qualitativo quanto da quello quantitativo. Infatti in Italia c'è una notevole tradizione in questo senso. Ma tutto ciò, a mio avviso, non deve avere alcun rapporto con la scuola media superiore. E intendiamo a questo punto dichiarare una cosa estremamente precisa. Culturalmente — e il collega Scoppola ci comprenderà — noi non accettiamo il discorso sull'eventualità di ristabilire un qualcosa che assomigli alle vecchie cattedre di teologia sopprese tanti anni fa. E questo anche per una ragione specifica. Qui non siamo in Belgio, nè in Svizzera, nè in Germania, dove la parola teologia è simbolo *a priori* di diversità di confessione e quindi di pluralità di insegnamento. Da noi teologia significa teologia cattolica. Difficilmente possiamo pensare che a una cattedra di teologia istituita dallo Stato possa concorrere un valdese o un evangelico.

ULIANICH. La storia della Chiesa è teologia.

FERRARA SALUTE. La storia della Chiesa è un'altra cosa. La teologia, collega Ulianich, è una cosa molto precisa. La teologia, proprio nella misura in cui potrebbe diventare momento di formazione di insegnanti di religione concordataria... (*interruzione del senatore Ulianich*). Su questo argomento torneremo in sede di esame dell'articolo 4. Comunque, a prescindere da questa considerazione di fondo culturale e di constatazione della concreta realtà italiana, per cui ogni definizione in termini più precisi dell'insegnamento della religione concordataria si traduce praticamente in una istituzionalizzazione da parte dello Stato della religione cattolica, siamo contrari anche all'istituzione di cattedre di teologia, poichè questo francamente mi sembrerebbe un tornare un po' indietro su posizioni ottocentesche che riteniamo superate, ma non nel senso che, essendo superate, si possano annullare, bensì nel senso che non costituiscono più materia del contendere.

In pratica diremo no ad ogni tentativo di ricostituire in Italia in qualsiasi forma nelle università di Stato le cattedre di teologia. Questo deve essere chiaro, è una affermazione di fatto, è un principio politico.

Concludendo, nell'approvare questo articolo che, come abbiamo detto per la parte riguardante l'insegnamento religioso, ci soddisfa e al tempo stesso ci pone dei problemi, come li pone a tutti, nel momento in cui respingiamo una concezione della società, della cultura, della vita del nostro paese, falsamente irenica, tutto sommato implicitamente paternalistica, per la quale è bene non si discuta troppo e non ci si divida troppo, diciamo che la scuola, nello spirito che si esprime in questa legge e anche nelle strutture previste da questo articolo, non tende a insegnare ai giovani una specie di pacifismo morale, intellettuale, ottuso, sterile e astratto; ma anzi, con la pluralità delle strutture previste, tende a potenziare gli elementi di scelta, gli elementi di responsabilità e quindi anche gli elementi di dissenso.

Si è compiuto, secondo noi, un certo tentativo di varare una struttura che, come in questo articolo per la prima volta viene definita nella legge, consenta una scuola non di orientamenti liberali, ma all'interno della quale tuttavia le libertà possano avere alimento e costituire la struttura dell'educazione: riteniamo che questo sia stato attuato nella misura in cui era possibile nell'attuale contesto sociale e politico italiano.

Sono queste le ragioni positive, dell'immediato e del futuro, che ci hanno indotto a restare e a superare quella posizione di astensione che io assunsi in Commissione; anche il tono di questo dibattito che è elevato — e sarebbe bello che il paese lo sapesse, non perchè sia io a parlare adesso — ci ha indotto ad un giudizio positivo e ad un voto positivo.

Un'ultima parola: non stiamo chiudendo nulla, nessuna fase... (*Commenti del senatore Castiglione*).

PRESIDENTE. Senatore Ferrara Salute, lei ha già superato il tempo a sua disposizione.

FERRARA SALUTE. L'ultima parola era appunto questa: volevo dire che ho svolto i miei argomenti in questo dibattito e che chiedo scusa di essere stato troppo lungo. Senatore Castiglione, qualche volta queste sue osservazioni potrebbe rivolgerle a qualche collega non della maggioranza democratica di questo Parlamento, anche se lei formalmente ha ragione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(*Area comune*)

1. L'area comune costituisce il fondamento unitario della formazione secondaria superiore.

2. Le materie dell'area comune, articolate nel corso del quinquennio, hanno l'obiettivo di approfondire criticamente conoscenze, linguaggi e strumenti di analisi relativi allo sviluppo della storia umana nelle sue più rilevanti espressioni: artistica, economico-sociale e politica, filosofica, giuridica, linguistico-letteraria, logico-matematica, religiosa, scientifica.

3. La indicazione degli ambiti culturali di cui al comma precedente non implica che ad ognuno di essi corrisponda una distinta materia.

4. Nell'ambito degli insegnamenti sia dell'area comune sia di indirizzo, vengono opportunamente assicurati i fondamenti della informatica e la dimensione tecnologico-operativa, con riferimento alle specifiche esigenze dei vari indirizzi.

5. A partire dal terzo anno decresce l'orario complessivo delle materie dell'area comune.

6. Dette materie hanno programmi comuni e stesso numero complessivo di ore in tutti gli indirizzi; quando siano specifica-

mente funzionali ad un indirizzo, si articolano e si sviluppano in modo da corrispondere alle finalità proprie dell'indirizzo stesso.

7. Per tutta la durata del quinquennio nell'area comune è obbligatorio l'insegnamento di almeno una lingua straniera. Tale insegnamento non ha carattere obbligatorio nelle scuole delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge ad eccezione di quelle slovene.

8. La definizione delle materie e la loro articolazione nel ciclo quinquennale sono determinate ai sensi dell'articolo 24.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

(*Durata dell'istruzione secondaria superiore*)

L'istruzione secondaria superiore si impartisce in istituti di durata quinquennale con il rispetto della facoltà prevista dal quinto comma del presente articolo e con le limitazioni di cui al seguente terzo comma e al nono comma dell'articolo ...

Fin dal primo anno gli alunni sono chiamati a scegliere le due materie qualificanti dell'indirizzo nel quale intendono proseguire gli studi, in aggiunta alle materie comuni.

Nel primo e nel secondo anno, in aggiunta alle materie comuni e in sostituzione delle due materie di cui al secondo comma del presente articolo, si possono istituire insegnamenti e promuovere attività che preparino al conseguimento di qualifiche professionali, di cui all'articolo 15 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per gli alunni che lo desiderino in vista della possibilità di anticipare il loro ingresso nel mondo del lavoro. Agli alunni anzidetti è tuttavia consentito di decidere di proseguire gli studi iscrivendosi al terzo anno dell'indirizzo più corrispondente alla scelta iniziale, previo superamento di prove integrative che siano ritenute necessarie dal collegio dei docenti.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica

istruzione, determina, con suo decreto, le modalità di esecuzione della presente norma.

A conclusione di ogni anno di studio in ogni indirizzo della istruzione secondaria superiore, gli alunni che intendano non proseguire gli studi possono richiedere un certificato degli studi compiuti. Essi possono anche richiedere di essere esaminati in determinate materie e che del risultato dell'esame si faccia menzione nell'anzidetto certificato, valevole per l'inserimento nei vari livelli dei corsi di formazione professionale di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, e per l'eventuale rientro nel sistema scolastico, nonchè per ogni altro uso che gli interessati vogliano farne nelle loro attività private.

4.26

VALITUTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. L'area comune costituisce il fondamento unitario della istruzione secondaria in ciascun settore di cui all'articolo 5 ».

4.1

BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Le materie dell'area comune, presenti nel corso del quinquennio, hanno l'obiettivo di approfondire criticamente conoscenze, linguaggi e strumenti di analisi relativi allo sviluppo della storia umana nelle sue più rilevanti espressioni, e sono le seguenti: lingua e letteratura italiana, storia ed educazione civica, diritto ed economia, storia dell'arte, storia della filosofia e della scienza, matematica, fisica, scienze naturali, salvo quanto stabilito nel comma 3 e negli articoli 3, 7 e 8 ».

4.2

BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« Le discipline dell'area comune, assicurano la preparazione generale comune a tutti gli studenti. Esse hanno a fondamento il metodo storico e scientifico e sono dirette a fornire gli strumenti indispensabili di analisi, di comunicazione e di espressione;

a sviluppare la conoscenza della realtà culturale e sociale nel suo processo storico e a promuovere la comprensione critica della realtà contemporanea;

a fondare su basi scientifiche la conoscenza della natura, dell'ambiente e delle attività umane che ne determinano la trasformazione, attraverso la tecnologia e le applicazioni al lavoro e alla produzione ».

4.16

NESPOLO, CHIARANTE, CHIAROMONTE, BERLINGUER, VALENZA, MASCAgni, PAPALIA, CANETTI, ARGAN

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« Le materie dell'area comune, articolate nel corso del quinquennio, mirano a fornire una conoscenza critica di base delle scienze dell'uomo e della natura ».

4.22

ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE

Al comma 2, dopo le parole: « linguaggi » inserire le altre: « compresi quelli sintetici ».

4.17

FRASCA

Al comma 2, sostituire le parole da: « allo sviluppo della storia umana » sino alla fine del comma, con le seguenti: « agli ambiti culturali: artistico, economico-sociale e politico, filosofico, giuridico, linguistico-letterario, logico-matematico, religioso, scientifico, storico ».

4.10

IL GOVERNO

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche nella loro distribuzione geografica comparata ».

4.3

TAVIANI

Sopprimere il comma 3.

4.23 ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI,
ANDERLINI, LA VALLE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. La indicazione degli ambiti culturali di cui al comma precedente non implica che ad ognuno di essi corrisponda un distinto corso di insegnamento ».

4.4 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINE-
STRA, FRANCO, GIANGREGORIO,
GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO,
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,
PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZ-
ZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« ... Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3 della presente legge, lo studio del fenomeno religioso deve trovare adeguato svolgimento nelle discipline pertinenti (storiche, filosofiche, letterarie, artistiche) ».

4.18 BUFALINI, CHIAROMONTE, CHIARAN-
TE, BERLINGUER, NESPOLO, CA-
NETTI, VALENZA, ARGAN, PAPALIA,
MASCAGNI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Nell'ambito degli insegnamenti, sia dell'area comune sia di indirizzo, vengono opportunamente assicurati i fondamenti dell'informatica ».

4.5 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINE-
STRA, FRANCO, GIANGREGORIO,
GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO,
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,
PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZ-
ZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« Nell'ambito dei diversi insegnamenti vengono opportunamente assicurati i fondamenti della informatica e la dimensione tecnologico-operativa, con particolare riferimento, nel triennio, alle specifiche esigenze dei vari indirizzi ».

4.24 ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI,
ANDERLINI, LA VALLE

Al comma 4, sostituire le parole: « degli insegnamenti » con le seguenti: « dei programmi d'insegnamento delle materie ».

4.11 IL GOVERNO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« ... Lo studio della tecnologia comporta la pratica di laboratorio al fine di fornire allo studente non solo una conoscenza generale delle basi tecnologiche e scientifiche e della organizzazione dei processi produttivi, dei servizi e delle comunicazioni e un'adeguata metodologia, ma anche una conoscenza specifica, in particolari settori, dei procedimenti applicativi. Esso deve favorire una consapevole esperienza del lavoro produttivo e della manualità ».

4.19 NESPOLO, CHIAROMONTE, CHIARAN-
TE, BERLINGUER, VALENZA, MA-
SCAGNI, ARGAN, PAPALIA, CANET-
TI, MARGHERI, VOLPONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

« ... Nei primi due anni la preparazione generale di cui ai precedenti commi, ha come obiettivo il raggiungimento di un livello di formazione di base comune a tutti gli studenti ».

4.20 BERLINGUER, CHIARANTE, NESPOLO,
ARGAN, CANETTI, MASCAGNI, PA-
PALIA, VALENZA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

« 5. A partire dal terzo anno decresce l'orario complessivo delle materie dell'area comune ed aumenta l'orario complessivo delle materie di indirizzo ».

4.6 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINE-
STRA, FRANCO, GIANGREGORIO,
GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO,
MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO,
PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZ-
ZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 5, inserire tra le parole: « l'orario complessivo » e « delle materie » le seguenti: « d'insegnamento ».

4.12

IL GOVERNO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« 6. Le materie comuni, quando siano specificamente funzionali ad un indirizzo, si articolano e si sviluppano in modo da corrispondere alle finalità proprie dell'indirizzo stesso ».

4.7

BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« I programmi dell'area comune sono uguali per tutti gli indirizzi e uguale ne è l'orario complessivo; negli ultimi tre anni, quelli delle discipline dell'area comune specificamente funzionali agli obiettivi dei singoli indirizzi sono diversamente distribuiti e sviluppati ».

4.21

CHIARANTE, NESPOLO, BERLINGUER, VALENZA, MASCAGNI, PAPALIA, ARGAN, CANETTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

« Dette materie vengono svolte congiuntamente per allievi di indirizzi diversi; all'interno degli indirizzi stessi, possono essere previsti complementi e integrazioni di alcune di esse. Qualora per qualche indirizzo ciò sia richiesto da particolari esigenze di propedeuticità o comunque di articolazione ottimale dei piani di studio, potrà essere altresì previsto che non più di due materie di area comune, specificamente funzionali ad esso, anziché venire seguite in tale area vengano collocate all'interno dell'indirizzo stesso ».

4.25

ULIANICH, OSSICINI, GOZZINI, ANDERLINI, LA VALLE

Al comma 6, quarta riga, sostituire le parole da: « ad un indirizzo » sino alla fine del comma, con le seguenti: « allo sviluppo delle materie di indirizzo, si articolano in modo da corrispondere alle esigenze complessive dei relativi piani di studio ».

4.13

IL GOVERNO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Per tutta la durata del quinquennio nell'area comune è obbligatorio l'insegnamento di almeno una lingua straniera. Tale insegnamento non ha carattere obbligatorio nelle scuole delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge ».

4.8

BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Al comma 7, sopprimere le parole: « ad eccezione di quelle slovene » e, aggiungere il seguente periodo: « Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena l'insegnamento della lingua straniera sarà impartito nell'ambito del piano di studio definito secondo le specifiche norme riguardanti le scuole medesime ».

4.14

IL GOVERNO

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena l'insegnamento della lingua straniera sarà impartito nell'ambito del piano di studio definito secondo le specifiche norme riguardanti le scuole medesime ».

4.27

GHERBEZ

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. La definizione dei corsi di insegnamento delle materie comuni e la loro articolazione nel ciclo quinquennale sono determinate ai sensi dell'articolo 24 ».

4. 9 BIGLIA, CROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, GIANGREGORIO, GRADARI, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MOLTISANTI, MONACO, PIROLO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO, RASTRELLI, SIGNORELLI

Sostituire il comma 8, con il seguente:

« Le materie e la loro articolazione nel ciclo quinquennale sono determinate con i decreti delegati di cui all'articolo 24 ».

4. 15 IL GOVERNO

VALITUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALITUTTI. Signor Presidente, l'emendamento 4.26 da me sottoscritto è, come lo ha definito il relatore senatore Mezzapesa, un emendamento di bandiera, cioè proposto in coerenza con il disegno di legge di cui è primo firmatario il senatore Malagodi.

Io vorrei fare una proposta, sottoporla a lei, signor Presidente, e al senatore Mezzapesa, nella sua qualità di relatore. Ritirerei l'emendamento, anche per l'economia dei nostri lavori: l'ho presentato perchè era giusto che lo facessi, ma mi sembra rispettoso, per la regola dell'economia dei lavori, ritirarlo, però con una proposta subordinata ed aggiuntiva. L'ultimo comma di questo emendamento 4.26 serba la sua attualità e, per il problema che tratta e per le soluzioni che suggerisce, è inseribile anche nel testo del disegno di legge approvato dalla maggioranza. Mi sembra tuttavia che, per ragioni di materia, sarebbe più giusto trattare questo ultimo comma del mio emendamento in sede di discussione dell'articolo 5.

Quindi sommessamente faccio questa proposta: premesso che io ritiro l'emendamento, chiedo alla Presidenza di consentirmi di illustrare questo ultimo comma in sede di articolo 5.

PRESIDENTE. Quindi, senatore Valitutti, lei ritira il suo emendamento 4.26, salvo l'ultimo comma, di cui rinvia l'illustrazione al momento in cui si discuterà l'articolo 5.

VALITUTTI. Naturalmente, se c'è il consenso del relatore.

MEZZAPESA, *relatore*. Non può non esserci il mio consenso.

PRESIDENTE. Invito il senatore Biglia ad illustrare gli emendamenti da lui presentati insieme ad altri senatori.

BIGLIA. Presidente, signor Ministro, colleghi, desidero preannunciare che parlerò fino all'ora di pranzo; quindi i colleghi che non fossero interessati sanno per quanto tempo possono assentarsi dall'Aula.

Comincerò con l'illustrare l'emendamento 4.1. Naturalmente dobbiamo ricollarci, dopo la digressione costituita dalla discussione sul tema della religione in seno all'articolo 3, al discorso che è stato iniziato con l'articolo 2. L'articolo 1 ha dettato le finalità, ma l'articolo 2 ha posto due norme di estrema importanza che quest'Aula ha approvato.

Una prima norma è quella con la quale si è decisa l'abolizione di tutti gli istituti secondari attualmente esistenti. L'altra norma è quella con la quale si è affermato che la nuova scuola, che sostituisce tutti gli istituti secondari attualmente esistenti, ha una struttura unitaria.

Noi abbiamo criticato in quell'occasione il modo di legiferare, nel senso di anteporre l'abolizione di tutti gli istituti attualmente esistenti alla definizione dell'istituto o degli istituti o comunque della struttura che nascerà da questa riforma. Ci è apparso cioè che fosse illogico tagliarsi il ponte dietro le spalle e decidere di fare *tabula rasa* di tutto

ciò che era esistente, come se si trattasse — sul serio e non soltanto in senso figurato — di demolire il vecchio edificio e di costruirne uno nuovo.

Abbiamo anche criticato l'affermazione della struttura unitaria perchè ci è parso che fosse un'affermazione che diceva al tempo stesso troppo o troppo poco o che comunque fosse equivoca, tanto che pensiamo che questa struttura unitaria al limite potrebbe ancora articolarsi di nuovo in un liceo classico, un liceo scientifico, un liceo magistrale, un liceo tecnico e così via. Uso la parola «liceo», perchè, come voi sapete, con un emendamento dell'ultima ora, nella mattina di venerdì scorso si è stabilito di chiamare «liceo» questa scuola che nasce.

D'altra parte noi il giorno prima avevamo criticato il fatto che la parola «liceo» fosse stata cancellata dal nostro ordinamento scolastico e che, data la nostra cultura occidentale, una parola che esisteva da numerosi anni e che risaliva alla scuola di Aristotele venisse miseramente cancellata con un colpo di spugna che colpiva tutti gli istituti esistenti. Invece abbiamo avuto poi la lieta novella che il termine «liceo» rimaneva ad indicare questa nuova scuola. Ma noi, nonostante la struttura unitaria, possiamo ancora pensare addirittura che questa nuova scuola si articoli e si suddivida in diversi tipi di liceo.

Abbiamo dato una scorsa agli emendamenti che sono stati presentati dal Governo all'articolo 5 ed abbiamo notato che viene in qualche modo rivalorizzato il termine «settore» già esistente nel disegno di legge accolto dalla maggioranza della Commissione; esisteva, tuttavia, come già ho avuto occasione di dire, soltanto il nome senza che ad esso corrispondesse una disciplina positiva o sostanziale. Il settore era inteso come raggruppamento di indirizzi e non vi era altra norma che facesse riferimento al settore se non una piccola disposizione che, nel prevedere la delega al Governo, lo vincolava nel modificare gli indirizzi all'interno di ciascun settore: quindi si trattava solo di una limitazione. Non si capiva poi perchè il Governo dovesse incontrare la limitazione rappresentata da questo confine, da questo filo spinato

chiamato settore, quando poi all'interno di esso non c'era niente. Non era il solco che Romolo aveva tracciato intorno a Roma come simbolo delle mura: qui il settore non era simbolico di nulla, ma semplicemente un circolo tracciato intorno ad un gruppo di indirizzi solo per dire al Ministro che le modifiche erano consentite esclusivamente all'interno di tale circolo. Ad ogni modo non si poteva spiegare il motivo per cui era stato creato questo circolo.

Ora invece abbiamo notato — sia pure sommariamente, perchè chiaramente non abbiamo avuto molto tempo dato che gli emendamenti ci sono stati consegnati durante la seduta — che il Governo propone in un certo senso la rivalorizzazione del settore. In un precedente mio intervento avevo sottolineato la illogicità di prevedere una scuola unitaria articolata in indirizzi e, a livello intermedio, in settori che altro non sono che il raggruppamento degli indirizzi. Pertanto la prima suddivisione della scuola unitaria è solo un nome cui non corrisponde un preciso contenuto. Noi riteniamo, non per mania di protagonismo, ma perchè vogliamo rendere merito al Ministro di una attenzione rivolta a tutte le parti politiche e a tutti coloro che partecipano al dibattito, che queste nostre critiche siano state accolte e che abbiamo potuto in un certo senso influenzare il Ministro nel proporre questa valorizzazione del settore. Certo, se apprezziamo le intenzioni del Ministro, non possiamo però apprezzarne la procedura adottata.

Ci troviamo a discutere dell'articolo 4 sapendo già che la base per la discussione dell'articolo 5 non è più quella che conosciamo dal mese di novembre, ma è data da un nuovo testo, fatto circolare questa mattina. Mi si dice che esso dovrà essere preso come punto di riferimento anche per gli emendamenti dei singoli parlamentari, i quali dovranno quindi rielaborare i propri e considerarli subemendamenti a quello principe che passa avanti a tutti e che obbliga gli altri ad un ridimensionamento e ad un aggiustamento.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Cerco solo di venire incontro.

BIGLIA. Apprezzo questa intenzione, però faccio notare che, se il Governo ancora adesso ha bisogno di presentare emendamenti (e per fortuna, perchè vuol dire che il Governo ha una certa sensibilità), allora significa che siamo arrivati in Aula a discutere un provvedimento il cui testo non era ancora maturo. Ma allora è vero che la riforma non soltanto era un disegno senz'anima, ma era anche un disegno non maturo, perchè sugli articoli fondamentali abbiamo ancora adesso delle modifiche e delle nuove articolazioni, delle quali — ripeto — ho colto soltanto le prime righe, e quindi mi sono accorto che si parla di settore, e ne parlo perchè è un argomento strettamente collegato a quello che io devo trattare nell'illustrare l'emendamento 4.1, perchè questo adesso sto facendo.

Ora mi chiedo se non si possano articolare questi lavori, su un disegno di legge così importante, in maniera da scandalizzare di meno quel futuro ipotetico studente che, per la sua tesi di laurea, vorrà vedere un po' i lavori preparatori. E certamente noi sembreremo tutti impreparati nel trovarci a discutere (probabilmente nella seduta di oggi pomeriggio o nella seduta notturna di stasera) un testo che dopo oltre un anno di Commissione conosciamo adesso per la prima volta; e il testo non ci è stato presentato venerdì scorso, in modo da avere due o tre giorni di tempo per esaminarlo; noi dovremo utilizzare l'ora di pranzo per vedere di aggiustare i nostri emendamenti in relazione a questo nuovo testo che ci viene presentato dal Governo.

Tutto questo l'ho detto non certo perchè voglia fare delle rampogne al Governo ma voglio soltanto dire, mentre ringrazio per la sua sensibilità il Governo che va ancora cercando aggiustamenti (il motto dell'Accademia del cemento era proprio questo, di continuare a tentare per cercare la verità, cosa certamente positiva e lodevole), che non è positivo e lodevole lo strumento procedurale che stiamo seguendo per cui non diamo spazio alla ricerca della verità, o per meglio dire, la ricerca della verità viene solo dal principe, perchè noi non possiamo far altro che alzare una mano, schiacciare un bottone e nient'altro, e non possiamo utilmente riflet-

tere, utilmente controproporre, fare cioè quel lavoro che abbiamo fatto dopo aver conosciuto il testo che doveva essere posto all'esame dell'Assemblea fin dal novembre scorso.

Noi ci siamo preoccupati di presentare i nostri emendamenti già da molto tempo; altri Gruppi hanno fatto altrettanto; emendamenti importanti come questi, bene, a mio sommosso modo di vedere, dovrebbero lasciare una pausa di riflessione tra la presentazione e il giorno in cui devono essere votati; questo anche perchè, ripeto, gli articoli 4 e 5 sono strettamente collegati e quindi è difficile parlare dell'articolo 4 senza tener conto di qual è il testo dell'articolo 5, il testo che presumibilmente sarà approvato perchè, come ben vediamo, abbiamo alle nostre spalle (mentre noi parliamo e voi cortesemente ascoltate) personaggi che poi, ad un certo punto, decideranno sulla base di quello che noi abbiamo detto.

Certo, un parlamentare novizio come io sono, ma che è abituato alle aule di tribunale, si adonterebbe se nel corso di una difesa, di una arringa, vedesse che coloro che sono preposti poi a trarre da questa difesa, da queste argomentazioni, motivo per la loro propria decisione, a liberazione della loro propria coscienza, si alzano e vanno a prendere il caffè. Nelle aule giudiziarie per fortuna questo non succede; qualche volta qualcuno si appisola, ma questa è proprio un'eccezione. Non capita mai, infatti, che coloro che poi alla fine devono giudicare disdegnino così tanto gli argomenti del pubblico ministero o della difesa.

VALITUTTI. Siamo pochi ma attentissimi.

BIGLIA. Purtroppo proprio perchè siamo pochi soccombiamo alla legge del numero.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. È come se fossimo in Commissione.

BIGLIA. Soltanto se si pensa che poi, ad un certo punto, coloro che decidono lo facciano a ragion veduta.

Però io non chiedo per questo solidarietà, anzi sono il primo che desidera, in un certo qual modo, evitare che coloro che non hanno attenzione alla materia siano presenti in Aula perchè rendono ancora più difficile il discorso, quanto meno il discorso di chi deve parlare e la comprensione di quei pochi che cortesemente ascoltano.

Il nostro primo emendamento si riferisce alle materie comuni, partendo quindi dal discorso che la scuola unitaria può ancora articolarsi nei modi più vari. Infatti la parola «unitaria», può anche fare riferimento alla struttura nei suoi aspetti più generali. Per esempio, struttura unitaria può voler significare che la scuola è fatta da corsi quinquennali. Questo è un modo di avere una struttura unitaria che però consente di costruire ancora qualcosa. A parte l'illogicità di aver cancellato l'esistente, almeno potremo ancora costruire qualcosa. Non sarà più il vecchio liceo ma sarà il nuovo, non sarà più l'istituto tecnico, ma il liceo tecnico, però potremo ancora ricostruire la scuola, cioè potremo ancora rispettare i canali che la Costituzione prevede.

Invece vediamo che questa legge è articolata sui settori e non sui diversi istituti. Noi presenteremo un emendamento per far coincidere ogni settore con un tipo di istituto ma ne parleremo successivamente. Per ora facciamo pure la discussione sui settori.

Visto che la legge ed anche gli emendamenti che ho potuto esaminare parlano di settori, visto che questa scuola unitaria si articola prima di tutto in settori e poi in indirizzi, poniamoci il problema se le materie comuni non lo debbano essere all'interno del settore e possano essere diverse da settore a settore; cioè, fermo restando che ci saranno materie valide per tutti i settori, come ad esempio la letteratura e la lingua italiana, se non sia però più logico, facendo riferimento ai piani di studio ed al contenuto dei programmi, individuare la materie comuni e distinguere da settore a settore. Dico questo non per venir meno a quella aspirazione di cultura generale di base, comune a tutti i cittadini che desiderano arrivare a queste professioni o a quelle più elevate o che sono costretti ad uscire dal corso di studi per av-

viarsi *medio tempore* al mondo del lavoro, ma perchè la cultura può rimanere generale e comune a tutti anche se è articolata settore per settore, in modo che sia più propria, più confacente al settore, meglio si intersechi, meglio si integri con le materie di indirizzo.

Sappiamo che all'interno di ogni settore abbiamo gli indirizzi, quindi avremo le materie di indirizzo. Ed allora non è più facile pensare, per una integrazione fra materie di indirizzo e materie comuni, che queste materie debbano essere non generalmente comuni ma comuni all'interno di un determinato settore? Non è meglio procedere per gradi piuttosto che tentare l'inserimento su un ceppo comune a tutti di materie comuni per nome ma anche per programmi?

Il problema infatti non sta nel nome. Mi domando se non saremmo più sicuri di integrare la materie di indirizzo con le materie comuni se queste ultime fossero più vicine agli indirizzi cioè fossero materie che si differenziano settore per settore.

A questo proposito mi preme ricordare il testo originario del disegno di legge quale era stato approvato il 31 marzo 1983 dalla 7^a Commissione del Senato e che non era arrivato in Aula a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Allora si parlava di materie comuni come caratterizzanti le quattro aree di istituto, quindi il concetto di materie comuni allora era ricollegato alle singole aree, non erano «materie comuni a tutte e quattro le aree», ma «caratterizzanti le quattro aree di indirizzo» (allora invece di settori si parlava di aree).

Questa espressione era comune nel testo n. 52, nel disegno di legge n. 216 dei senatori comunisti e anche nel nostro disegno di legge, perchè era logico che fosse così. Invece dalla Commissione è venuta fuori una espressione più generica, più massimalista: le materie comuni sono comuni a tutti. Vedremo che poi si parlerà, in un comma successivo, di materie comuni specificatamente funzionali all'indirizzo prescelto e vedremo tutto il meccanismo che ne potrà nascere circa le prescrizioni che sono contenute in questa legge. Però quello che importa qui è ricordare che in Commissione si è fatto un passo

indietro rispetto ad un testo che aveva raccolto una larga maggioranza e che non voglio pensare che fosse stato approvato per sbaglio, perchè parlare di materie comuni e caratterizzanti le quattro aree di indirizzo è equivalente a quello che noi adesso proponiamo, cioè materie che siano comuni all'interno di un settore, cioè comuni per ciascuno dei settori.

Mi è stato fatto il cortese rimprovero, dal collega Scoppola, di usare spesso delle espressioni di linguaggio militare nelle quali egli non si riconosce e che considera improprie e inadatte a questa Aula parlamentare. Posso anche convenire con lui che con più ricchezza di linguaggio si potrebbe fare a meno di ricorrere a queste espressioni, ma ciascuno parla il linguaggio che ha e nel quale sa esprimersi, confidando nella benevolenza degli altri di riuscire a capirlo, anche se il linguaggio non è dei più appropriati.

Perseverando in questo vizio e, anzi, aggiungendone un altro, quello di fare paragoni (il paragone non è propriamente un modo corretto per far capire i propri concetti, però a volte può essere illuminante), io mi permetto di fare un paragone e di dire che ci comportiamo come se, intendendo riformare l'esercito, avessimo di mira la finalità generale dell'esercito di addestrare gli uomini per eventuali future esigenze, ma al tempo stesso molte altre finalità di carattere civile, ivi compresa quella di costituire un elemento unificante della società nazionale, mettendo assieme i giovani delle più diverse provenienze, spostandoli dalle loro sedi, dando un'educazione comune, insegnando loro mestieri; e tutto questo si aggiungerebbe al valore formativo che ha di per sé, in assoluto, l'ossequio, il rispetto di una disciplina.

Tenute presenti queste finalità e salvaguardandole, ammettiamo che noi si voglia però riformare l'esercito e, per fare questo, cominciamo col dire, come prima norma, che si intendono soppresses tutte le armi e tutti i corpi attualmente esistenti; non sappiamo ancora che cosa faremo, non sappiamo quali saranno le armi e i corpi che istituiremo con la legge, ma intanto cominciamo a sopprimere quelli di adesso (perchè questo è il modo che noi abbiamo seguito in questa legge). Dopo aver fatto questo, noi ci dobbiamo porre

dei problemi. È vero che dobbiamo dare un addestramento che può essere comune a tutti (infatti anche nell'esercito esiste un'istituzione che consente, per i primi mesi di leva, di dare alle reclute quel tanto di educazione e istruzione militare che può essere comune a tutti), diciamo una scuola dell'obbligo, qualcosa di unitario per tutti, ma subito dopo ci accorgiamo che non possiamo addestrare nello stesso modo, per esempio, il bersagliere e l'alpino; non faccio qui addirittura i paragoni tra il marinaio e l'aviere, ma mi limito a parlare solo dell'esercito: non possiamo dare lo stesso addestramento al bersagliere e all'alpino perchè il primo difficilmente può salire correndo sulle cime delle montagne.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. Ci sono gli indirizzi.

BIGLIA. Certo, gli indirizzi, però non potremo addestrarli nella stessa scuola: manderemo gli alpini a scuola, tant'è vero che hanno anche un reclutamento regionale, dalle loro parti, non li manderemo certo a scuola in Puglia. Quindi ci preoccupiamo di questo, li differenziamo. Ad esempio per la cavalleria — che si chiama ancora così pur non utilizzando più cavalli ma carri armati — non addestreremo i carristi sulle vette delle Dolomiti. Insegneremo soprattutto qualcosa che potrà essere comune per tutti coloro che faranno parte di un reggimento di carristi (la disciplina, la conoscenza del codice militare, certe norme che sono patrimonio comune e che vengono acquisite al centro addestramento reclute), pur nella differenziazione dei compiti, perchè all'interno del reggimento vi saranno sì varie funzioni da svolgere, e questi sono gli indirizzi, se il Ministro mi consente, all'interno del reggimento, ma tutti i carristi o i cavalleggeri, se ancora esistessero, dovrebbero saper andare a cavallo come materia comune, poi qualcuno suonerà nella banda altri avranno compiti diversi. Così pure gli alpini, quali che siano le differenze (artiglieria alpina) ed i compiti, anche di natura tecnica (trasmissioni, eccetera), avranno tutti un'educazione di base comune. Perchè questo, che a tutti noi può sembrare evidente qualore volessimo riformare l'esercito, non

deve essere altrettanto evidente quando trattiamo di qualcosa di ben più importante, tenuta presente la difficoltà di apportare modifiche?

L'esercito, infatti, si può cambiare dall'oggi al domani anche se certamente ciò non comporta operazioni facili, ma in materia di scuola si agisce per l'avvenire. Non abbiamo infatti davanti una situazione stabile, non stiamo agendo per l'oggi e non siamo quindi in grado di constatare subito gli effetti per porre eventualmente un rimedio.

Stiamo agendo, invece, per costruire per l'avvenire e quando quest'avvenire si realizzerà e questa scuola si concretizzerà, noi non saremo più presenti per porre rimedi, e altri porranno rimedi, se saranno in grado di farlo, ma anche i rimedi non saranno immediati, saranno attuati negli anni futuri. Nessuno di noi ha esperienza di guida di autobotti, di autocarri o di motonavi, tutti noi però — per quel poco di conoscenza anche delle cose che non abbiamo praticato — immaginiamo che quando una grande petroliera deve fare una curva non è che nel momento stesso in cui il pilota inizia a girare la ruota del timone la nave gira subito, ma girerà dopo centinaia di metri. E così, se un transatlantico si deve arrestare, dal momento in cui, impartito l'ordine di arresto, le macchine cominciano a ruotare al contrario, al momento in cui effettivamente la nave si fermerà, passerà parecchio tempo.

Noi ci troviamo nella stessa condizione: ci troviamo cioè nella condizione di impartire oggi dei comandi i cui effetti saranno diluiti nel tempo. E quando si vorrà fare la contromanovra, avendo capito di aver commesso un errore, occorrerà molto tempo prima di poter conseguire un risultato.

Ecco perchè da parte nostra — e termino così l'illustrazione dell'emendamento presentato al primo comma — si chiede che l'area comune costituisca il fondamento comune dell'istruzione secondaria in ciascun settore di cui all'articolo 5.

Passo ora ad illustrare l'emendamento da noi presentato al secondo comma. Nello stesso senso c'è o c'era anche un emendamento liberale. Ora, la differenza tra i due testi consiste nel fatto che, mentre il testo della mag-

gioranza indica degli ambiti culturali, noi riteniamo che già in questa sede debbano enunciarsi le materie. Non è molto, poichè indicare una materia quando non si sa quale è il programma potrebbe costituire una specificazione talmente generica e vasta da aggiungere ben poco al discorso. Tuttavia aggiunge sempre qualcosa rispetto all'enunciazione contenuta in questo comma che non credo qualcuno intenda ancora difendere nella stesura che ci è stata proposta e che prevede ambiti culturali in ordine alfabetico. In sede di Commissione l'esposizione degli ambiti culturali in ordine alfabetico era già stata criticata, e tale critica non è mancata nemmeno in Assemblea. Sarebbe come indicare gli istituti scolastici con un numero anzichè con il nome di un personaggio della nostra storia letteraria e scientifica. Si tratta di una forma di banalità che mi auguro nessuno più vorrà difendere. Dovremo quindi mettere in ordine questi ambiti culturali. Lo stesso problema si porrà all'articolo 5 quando si dovranno enunciare i settori. E mi viene quasi il dubbio che si cominci con il settore artistico perchè inizia con la lettera «a» e si finisca con lo scientifico perchè inizia con la lettera «esse». Anche per l'articolo 5 siamo arrivati a queste forme di non scelta, non per quanto riguarda i valori (poichè non sarebbero oggetto di piani e di programmi di studio discipline che non meritassero di essere studiate o articolazioni della struttura scolastica che non meritassero di essere attuate). Però una scelta d'ordine si può fare. Non è che il numero uno valga matematicamente più del numero 2 perchè viene prima, anzi, come peso, il due significa due volte uno. Ma per cominciare vi deve essere un minimo di scelta sul piano culturale.

La nostra critica, comunque, non si ferma all'ordine alfabetico. Noi chiediamo che vengano indicate le materie. Si tratta di una maggiore approssimazione, non sarà tutto: perchè poi il programma potrà essere più vasto. Ma se prevediamo come materie comuni la lingua e la letteratura italiana, la matematica, la fisica, le scienze naturali, la storia, l'educazione civica e la storia dell'arte, abbiamo già indicato qualche cosa che è certamente più pregnante e più precisa ri-

spetto alla semplice indicazione degli ambiti culturali. Noi lasciamo ancora aperta una porta e lo vediamo nel comma successivo. L'attuale comma terzo implica che non è detto che a questi ambiti culturali debba necessariamente corrispondere una materia d'insegnamento e siccome noi indichiamo le materie, non è detto che a queste debba necessariamente corrispondere un corso d'insegnamento. Cioè queste materie potrebbero anche essere abbinate e trattate dallo stesso insegnante, il quale potrebbe dare eventualmente più peso all'una o all'altra, al di là dei programmi. Chi è pratico di scuola sa che con lo stesso piano di studi, con lo stesso programma d'insegnamento il docente può richiamare l'attenzione degli studenti su un tema piuttosto che su un altro, su un aspetto piuttosto che su un altro.

Quindi diciamo: lasciamo pure libera l'articolazione in corsi di insegnamento, perchè questa presuppone anche degli aspetti burocratici (ad esempio, il numero di ore che deve fare ogni insegnante); non prevediamo che ad ogni materia debba corrispondere un corso d'insegnamento. Lasciamo pure questo libero, però indichiamo le materie. Almeno questa scelta, a nostro modo di vedere, il legislatore la deve fare, non può limitarsi a dare quell'impostazione storicistica. Non entro qui nella critica, ma si potrebbe anche discutere di questo: in tali disquisizioni ci si entra quando si vuole stare troppo sulle generali e quando effettivamente può porsi il problema se la soluzione che viene data risente di un'impostazione storicistica e non piuttosto di una impostazione più positiva.

Dunque, ripeto, prescindiamo da questa disquisizione perchè invece noi proponiamo di indicare le materie; materie che attualmente sono presenti in tutti gli istituti di scuola secondaria, ad eccezione della storia dell'arte. Se qui innoviamo qualcosa, è proprio questa: ma ci pare che sia una conquista che vada acquisita. Chiediamo che anche la storia dell'arte diventi materia comune: è questa l'unica innovazione che introduciamo rispetto alla situazione esistente.

Quindi non vogliamo fare passi indietro, facendo riferimento soltanto agli ambiti culturali o, per meglio dire, agli aspetti più

rilevanti della storia dell'uomo. Noi vogliamo fare esplicito riferimento a materie che già attualmente sappiamo cosa vogliono dire, indipendentemente dall'estensione e dalla varietà dei programmi nei diversi settori e nei diversi istituti. Ciò ci sembra possibile: non vogliamo fare un passo indietro — dicevo — ma al tempo stesso vogliamo fare un passo avanti anche enunciando espressamente come materia comune in tutti i settori la storia dell'arte.

Così dicendo ho implicitamente illustrato anche l'emendamento 4.4 al comma terzo. Il nostro testo si differenzia da quello della Commissione proprio perchè abbiamo necessità, in coerenza con l'emendamento 4.2, di dire «corso di insegnamento» invece che «materia».

Il nostro emendamento al quarto comma si differenzia da quello della maggioranza, accolto dalla Commissione, perchè, pur riconoscendo l'importanza nella società di oggi di un'informazione generale in materia d'informatica, e quindi pur riconfermando la prima parte del comma nelle stesse parole in cui si è espresso il testo accolto dalla maggioranza, ci sembra necessario togliere la parte successiva, che afferma che sarà assicurata, nell'ambito degli insegnamenti sia dell'area comune sia d'indirizzo, la dimensione tecnologico-operativa, con riferimento alle specifiche esigenze dei vari indirizzi.

Ora, la dimensione tecnologico-operativa francamente mi pare un'espressione di oscuro significato in questa materia. Del resto abbiamo già affermato in via di principio che la scuola deve essere ambivalente e che quindi ogni studente, quando si iscrive, deve sapere che gli saranno aperte due strade: la strada dell'Università, se vorrà proseguire gli studi, e la strada della professione intermedia, se vorrà fermarsi al conseguimento del diploma, dopo i cinque anni. Deve anche sapere che gli saranno consentite uscite laterali e che quindi i piani di studio verranno fatti in modo tale che, anche nel caso dovesse avviarsi al mondo del lavoro durante i cinque anni, gli studi compiuti non saranno del tutto inutili per il suo inserimento in quel mondo. Ma tutto questo lo abbiamo già affermato in via di principio:

non occorre qui riportare un'enunciazione del genere.

Francamente non riesco a capire quale potrebbe essere la dimensione tecnologico-operativa dello studio del greco. Mi rendo conto che è necessario prevedere una soluzione anche all'interno dell'indirizzo classico, proprio perchè vogliamo dare degli sbocchi di carattere professionale agli studenti che frequenteranno quell'indirizzo. Però (e apro la solita parentesi) non bisogna chiudere gli occhi di fronte alla realtà che — come abbiamo già avuto occasione di ripetere — è quella che in un indirizzo prevarrà l'aspirazione agli studi superiori ed in un altro prevarrà l'aspirazione alle professioni intermedie. Quindi questi indirizzi dovranno essere costruiti tenendo conto dell'esigenza di non reprimere le aspirazioni, ma di assecondarle e semmai di offrire delle possibilità in più, ma non pregiudicando, comprimendo e sacrificando le vocazioni iniziali.

Chiusa questa parentesi, devo dire che all'interno dell'indirizzo classico saranno materie appunto di indirizzo certamente il greco ed il latino. Del resto sono già le due materie che voi maggioranza avete votato in quest'Aula: non sarà più possibile aggiungere nient'altro come materia d'indirizzo.

Io mi ero permesso di ricordare che, sia con questa norma delle due sole materie, sia con la limitazione dell'orario a non più di un quarto dell'orario complessivo, si fanno dei passi indietro e rispetto alla struttura attuale del ginnasio superiore, perchè in questo le ore di greco e di latino sono attualmente nove e dovranno ridursi a sette, e rispetto alle finalità che voi maggioranza volete dare a questa legge. Infatti, se deve essere professionalizzante anche la frequenza dell'indirizzo classico, allora dobbiamo aggiungere almeno un'altra materia d'indirizzo. Se vogliamo che questi studenti, quando si diplomano, siano idonei ad essere assunti come bibliotecari o a lavorare nei musei e nelle pinacoteche, se noi vogliamo aprire un mondo professionale, che abbia attinenza con la cultura, a chi esce dalla scuola non potremo limitarci a fargli studiare greco e latino, perchè allora possiamo dire che già adesso il liceo classico è professionalizzante, in quanto già adesso si studiano greco e

latino e per giunta più di quanto non si studi con questa limitazione che voi, colleghi della maggioranza, avete posto nell'orario dei primi due anni. Noi avevamo suggerito di trovare spazio e di non porre in questa sede vincoli di orari o di numero di materie; ci sarà bisogno di un indirizzo e di una materia che abbia questa funzione professionalizzante, ma voi siete stati sordi e avete detto di no. Adesso volete introdurre l'aspetto tecnologico-operativo nell'area comune e addirittura l'italiano dovrà essere insegnato con particolare riguardo all'aspetto tecnologico-operativo. Ma mi chiedo che senso abbia questa espressione, sia pure con il dovuto ossequio ai principi dell'informatica perchè non si possono chiudere gli occhi di fronte al progresso. Che senso ha aggiungere la dimensione tecnologico-operativa in questo articolo, dove si parla di area comune? Non ha nessun senso perchè lo scopo dell'area comune è quello di creare un patrimonio culturale di base comune a tutti. Certo, anche noi vogliamo che queste materie comuni si integrino con quelle proprie degli indirizzi; abbiamo chiesto di definire queste materie come comuni all'interno di ciascun settore affinché sia più agevole l'aggancio tra le materie comuni e gli indirizzi, ma, quando parliamo di materie comuni, non possiamo pretendere che esse abbiano riguardo all'aspetto tecnologico-operativo.

Passo adesso ad illustrare l'emendamento 4.6. Abbiamo proposto tale emendamento che potrebbe sembrare pleonastico, ma l'esperienza che abbiamo fatto con i pochi articoli esaminati ci porta a ritenere che di pleonastico non ci sia più nulla. Vale la pena di essere chiari: nel testo del quinto comma approvato dalla maggioranza si afferma che a decorrere dal terzo anno decresce l'orario complessivo delle materie comuni. Noi desideriamo aggiungere che contemporaneamente aumenta l'orario complessivo delle materie di indirizzo, anche se voi ci risponderete che è superfluo e implicito. In caso contrario rimane una terza possibilità: che decresca complessivamente l'orario di scuola. Noi vogliamo invece affermare questi due principi: decresce l'orario delle materie dell'area comune, ma cresce contemporaneamente l'orario delle materie di indirizzo e

non che complessivamente decresce l'orario scolastico, come potrebbe apparire dal testo approvato dalla maggioranza. A noi preme che si ribadisca il principio che non si deve studiare di meno proseguendo gli studi, bensì che si studia di meno nell'area delle materie comuni perchè si studia di più nel campo delle materie di indirizzo. Opporsi all'introduzione di questo piccolo emendamento farebbe sorgere il sospetto che si voglia nel complesso ridurre l'orario scolastico col passare degli anni; non so cosa si voglia introdurre in sostituzione, ma si deve riaffermare questa impostazione che è sempre stata ribadita da tutti. Mi si potrebbe obiettare che questa specificazione può essere inserita nell'articolo 5 dove si parla degli indirizzi; bene, si assuma questo impegno ed io potrò presentare questo stesso emendamento all'articolo 5. Però non mi pare che ci debba essere tanto rigore in sede della trattazione della materia, visto che fin adesso ne abbiamo avuto così poco e che abbiamo anticipato la decisione di problemi che invece avrebbero avuto la loro più logica sede di discussione e trattazione più avanti: questo per non aver voluto rinunciare a certe parole, e cioè per aver voluto da subito cavalcare la vittoria. Ora, pur convinti che in sede di articolo 6 ci batteremo anche noi per quella eventualità (però ci sembrava scorretto anticiparla adesso), non ci sembra che stoni tanto con il testo di legge il fatto che si stabilisca fin d'ora che diminuisce l'orario delle materie comuni perchè aumenta l'orario delle materie d'indirizzo.

Si tratta di affermare un principio: avrebbe potuto essere contenuta già nell'articolo 3 una norma di questo genere: quella poteva essere la sede più adatta perchè si parlava tanto di materie comuni quanto di materie di indirizzo; in quella sede si poteva enunciare questo principio generale che è comune e costituisce uno degli aspetti della unitarietà della struttura della scuola.

Io cerco, come voi avete notato, di dare un contenuto all'unitarietà tale da non pregiudicare poi il discorso sull'articolazione in settori e l'incorporazione di ciascun settore in distinti istituti. Voglio dire, cioè, che il concetto di struttura unitaria può trovare un

contenuto indipendentemente dalla non ricostituzione di diversi tipi di istituto. Quindi, insistiamo su questo comma perchè venga chiarito che, in ogni caso, quello che si perde in orario nelle materie comuni lo si acquista nelle materie di indirizzo.

Il comma sesto è ben più importante perchè afferma un principio che è veramente deleterio. Adesso vi leggerò il testo originario proposto dalla Commissione che recita: «Dette materie hanno programmi comuni e stesso numero complessivo di ore in tutti gli indirizzi». Questa è l'affermazione che noi vogliamo cancellare e che stabilisce, quindi, che le materie comuni hanno programmi comuni e stesso numero complessivo di ore in tutti gli indirizzi. A nostro modo di vedere qui sta uno dei punti più deboli della costruzione di questo provvedimento, perchè, se le materie comuni in tutti gli indirizzi hanno programmi comuni (e questo l'abbiamo già detto prima, noi ci opponiamo perchè vogliamo che invece le materie siano differenziate per programmi, settore per settore, ma in questo caso si dice che hanno anche lo stesso numero di ore in tutti gli indirizzi) e hanno lo stesso orario complessivo in tutti gli indirizzi, ciò vuol dire che reciprocamente hanno lo stesso numero di ore anche le materie di indirizzo. In altre parole noi partiamo dal punto di vista che, qualunque sia l'indirizzo, vi sarà lo stesso numero di ore di materie di indirizzo, perciò escludiamo che possano esserci indirizzi che abbiano bisogno di più ore di materie di questo tipo.

Il testo in esame consente ancora che vi siano indirizzi in cui le materie di indirizzo siano in numero maggiore rispetto ad altri, però la norma stabilisce che comunque l'orario complessivo delle materie di indirizzo sarà uguale per tutti. Questo avviene perchè le materie comuni avranno orari complessivi uguali. Se quindi il totale è uguale per tutti gli indirizzi e se, come afferma la prima parte del settimo comma, le materie comuni hanno dovunque lo stesso numero di ore, ne discende per differenza che in tutti gli indirizzi il complesso delle materie di indirizzo avrà lo stesso numero di ore. Pertanto non è pregiudicato, a partire dal terzo anno, il numero delle materie di indirizzo, che potrà

variare, ma le ore comuni dovranno essere uguali per tutti, per cui gli orari delle materie di indirizzo dovranno essere uguali.

Ripeto: non si esclude che vi siano degli indirizzi che possano richiedere più ore di altri come materie di indirizzo. Si parte però dal punto di vista che le materie comuni devono avere uguale orario e si arriva alla conclusione che anche le ore per le materie di indirizzo debbono essere uguali. Noi vorremmo che queste bardature, questi catenacci fossero demandati in sede di formulazione dei piani di studio e dei programmi e non fissati fin d'ora. Dico questo anche perchè ancora non sappiamo, come non sa il testo proposto dalla maggioranza, quali sono le materie comuni. Il testo infatti si limita ad indicare certi ambiti culturali, certi aspetti rilevanti della storia umana, ma non sappiamo ancora quali saranno le materie comuni. Sappiamo però che esse dovranno avere lo stesso orario complessivo.

Potrà avvenire che invece, per la necessità di dare una base culturale comune a tutti, certe materie siano troppo poco presenti nell'area comune e che quindi occorra integrarle con materie di indirizzo. Sarà già difficile costruire per la stessa materia due insegnamenti paralleli, uno che sia comune ed un altro che sia più applicativo e più specifico per l'indirizzo, però dobbiamo lasciare intatta questa possibilità per il momento in cui si formuleranno i programmi e i piani di studio. Non dobbiamo creare già da adesso questo vincolo, stabilire che necessariamente vi sia l'uguaglianza degli orari e che non possa esservi un indirizzo che abbia meno ore di materie comuni perchè ha più bisogno di materie di indirizzo. Ad esempio, nel classico, il greco ed il latino, visto che sono due materie di indirizzo, avranno uno sviluppo che potrà essere diverso dallo sviluppo che potranno avere, nell'ambito dell'elettromeccanica, le materie specifiche in cui si articola lo studio dell'elettromeccanica per il conseguimento del diploma al compimento di questo indirizzo.

Non possiamo, per amore di razionalismo, partire con questa affermazione, senza ancora conoscere quali sono le materie e quali sono i programmi. Questa affermazione

potrà forse essere un traguardo auspicabile, si potrà forse riuscire a costruire le materie comuni e di indirizzo, in modo tale che, giustapponendo le une alle altre, si arrivi a questo equilibrio. Ma questo lo si vedrà *a posteriori*, quando si saranno fatti i programmi.

Passo ora a trattare del nostro emendamento al settimo comma e del nostro emendamento all'ottavo.

Al settimo comma si afferma il principio dell'insegnamento della lingua straniera. La 1ª Commissione affari costituzionali ha fatto un'osservazione per quanto riguarda la lingua slovena, cioè la minoranza linguistica slovena, perchè il testo enuncia il principio per cui in tutti i cinque anni di scuola secondaria deve essere studiata una lingua straniera; questa regola non vale nelle scuole delle minoranze linguistiche, fatta eccezione per la minoranza linguistica slovena, per la quale invece ritorna in vigore l'obbligo, la norma generale.

A me sembra che innanzitutto si poteva evitare anche l'eccezione generale delle scuole delle minoranze linguistiche: è stata introdotta l'eccezione perchè si è voluto dire che la madrelingua non deve essere considerata lingua straniera, però questa non mi sembra una impostazione che possa essere condivisibile perchè la lingua, essendo uno strumento di comunicazione, deve essere necessariamente, almeno in Italia, unica: e in Italia la lingua nazionale è l'italiano, mentre le altre sono tutte lingue straniere, anche se sono parlate da minoranze linguistiche, perchè sono diverse da quella italiana.

Quindi, a mio modo di vedere, si poteva evitare di fare l'eccezione perchè è chiaro che, se nelle scuole dell'Alto Adige, oltre all'italiano, si studia il tedesco, lo si studia come madrelingua, ma in realtà si studia una lingua straniera: e in effetti la si deve studiare non come madrelingua e cioè non come parlato nella regione, nella località, ma la si deve studiare con le sue regole proprie della lingua straniera, quindi della lingua che costituisca un veicolo di comunicazione con l'estero.

Pertanto, a mio modo di vedere, anche la prima eccezione andava tolta, ma in ogni

caso va tolta l'eccezione nell'eccezione, perchè per la minoranza linguistica slovena non esistono ancora certe regole (è un problema tuttora in discussione) e, adottando questa formulazione, arriveremmo già a dare per risolto che la minoranza linguistica slovena è riconosciuta dallo Stato nello stesso modo in cui è riconosciuta la minoranza di lingua tedesca; dico questo perchè, se sentiamo il bisogno di fare l'eccezione, ciò vuol dire che senza clausole contrarie la minoranza slovena rientrerebbe nella prima eccezione, e se sentiamo il bisogno di fare la seconda eccezione, vale a dire di escludere tale minoranza dalla eccezione, vuol dire che altrimenti riteniamo che rientrerebbe nell'eccezione e cioè che le minoranze linguistiche sarebbero riconosciute dallo Stato, mentre per la minoranza di lingua slovena è ancora *in itinere* la definitiva soluzione del problema.

BATTELLO. La legge sulla scuola c'è già da 10-15 anni.

BIGLIA. Sì, però qui si usa il termine: «riconosciute» e non ci sono altre specificazioni.

D'altra parte, siccome il desiderio della minoranza slovena è quello che rimanga anche per essa l'obbligo di studiare una lingua straniera, in questo modo vuol dire che gli sloveni non considerano lingua straniera lo sloveno.

FALCUCCI, *ministro della pubblica istruzione*. C'è un emendamento del Governo in questo senso.

BIGLIA. Questa quindi è la nostra preoccupazione. In via di principio vorremmo che non ci fosse alcuna eccezione e che pertanto rimanesse il principio, dando per scontato che lo studio del tedesco rappresenta già lo studio di una lingua straniera, poichè si tratta di una lingua che ha importanza in Europa e non perchè sia la madrelingua degli altoatesini ma perchè è una lingua straniera. La stessa regola potrebbe valere anche per gli sloveni.

Per quanto riguarda, infine, il nostro emendamento al comma ottavo, esso era

diretta conseguenza della definizione delle materie. Quindi, essendo state, secondo le nostre proposte, definite le materie di insegnamento nel comma secondo, proponiamo che nell'ultimo comma si faccia riferimento ai corsi di insegnamento, cioè all'eventuale accorpamento di più materie all'interno di uno stesso corso di insegnamento. Il testo attuale demanda ai decreti delegati la soluzione di quel problema; a noi sembra che l'individuazione delle materie comuni sia di importanza tale da dover essere fatta in quest'Aula, sia pur così poco affollata. (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interrogazione

ROSSANDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSANDA. Signor Presidente, ho ricevuto due giorni fa una lettera dal Ministero dell'interno relativa ad un'interrogazione presentata il 5 aprile del 1984, quindi dieci mesi fa.

Per tale interrogazione, la n. 00379, il Ministro mi scrive che da tempo è stata predisposta la documentazione per la risposta, ma che allo stesso Ministero non è pervenuta alcuna richiesta, e mi propone quindi di trasformare detto atto in interrogazione a risposta scritta. Posso anche accettare il suggerimento, però vorrei riuscire a comprendere per quale motivo dopo l'interrogazione da me presentata il Ministero attenda un'altra richiesta; mi sembra, infatti, si tratti di una procedura non coerente con il nostro Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Rossanda, fermo restando che è nella sua facoltà, se lo ritiene opportuno, trasformare la sua interrogazione orale in interrogazione a risposta scritta, le

faccio presente che anche la Presidenza manifesta perplessità al riguardo.

ROSSANDA. Accetto la proposta del Ministro; vorrei tuttavia che fosse sottolineata la non congruità di questa procedura, perchè nel momento in cui io presento un'interrogazione non credo vi sia bisogno di un'ulteriore richiesta per avere una risposta.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva di fornire ulteriori chiarimenti dopo avere

assunto le necessarie informazioni presso il Ministero dell'interno.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi oggi, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16,30 e la seconda alle ore 21, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari